

## CLXII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1901

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

Disegni di legge ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	Pag. 5819	Linea telefonica con la Svizzera ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	5840
Prestazioni fondiari perpetue ( <i>Proroga</i> ):		Trasporti sulle strade ferrate ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	5841
CARATTI . . . . .	5820	CARATTI . . . . .	5841
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5820-21	CREDARO . . . . .	5842
FILI-ASTOLFONE ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5821	DANEO E. ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5842
MAJORANA . . . . .	5820	GIUSSO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5842
Variazioni nel bilancio dell'interno ( <i>Approva-</i>		Crediti del Tesoro ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	5857
<i>zione</i> ) . . . . .	5821	DE NAVA . . . . .	5859
Volture catastali ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	5822	DI BROGLIO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5857-58-59
CAO-PINNA . . . . .	5823-26-27	LUCIFERO . . . . .	5858
CARCANO ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5824-26-27	ZEPPA ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5858-59
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5828	<b>Proposta di legge (<i>Approvazione</i>):</b>	
DAL VERME . . . . .	5822	Collegio convitto per i figli orfani dei sanitari	
WOLLEMBORG ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5824-26-27	italiani in Perugia . . . . .	5839
Condono di soprattasse ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	5828		
ALESSIO ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5828		
VISCHI . . . . .	5828		
WOLLEMBORG ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5828		
Depositi di allevamento cavalli ( <i>Discussione</i> ):			
ARNABOLDI . . . . .	5829		
FILI-ASTOLFONE . . . . .	5830		
PONZA DI SAN MARTINO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5830		
Pubblicazione delle leggi nell'Eritrea ( <i>Discus-</i>			
<i>sione</i> ) . . . . .	5831		
GALLETTI . . . . .	5831		
GUICCIARDINI ( <i>presidente della Giunta generale</i>			
<i>del bilancio</i> ) . . . . .	5832		
PRINETTI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5832		
Variazioni nel bilancio della pubblica istru-			
<i>zione (<i>Approvazione</i>)</i> . . . . .	5837		
Buoni del tesoro ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	5834		
DI BROGLIO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5837		
RUBINI . . . . .	5834		
ZEPPA ( <i>relatore</i> ) . . . . .	5836		
Cessione al municipio di Napoli del fabbrica-			
<i>to detto la Maddalena ai Cristallini (<i>Approva-</i></i>			
<i>zione</i> ) . . . . .	5839		

La seduta comincia alle 10.

Del Balzo Gerolamo, segretario, dà lettura del processo verbale della prima tornata di ieri.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio n. 4727 (Serie terza) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie terza) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Debbo subito avvertire la Camera che la Commissione, d'accordo col Governo, ha introdotta una piccola modificazione nell'arti-

colo unico del disegno di legge che verrebbe così formulato:

« I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1877, n. 4727 (Serie terza) per la commutazione delle prestazioni fondiariie perpetue, che furono già prorogati sino al 30 giugno 1901, sono prorogati sino al 31 dicembre 1903.

**Fili-Astolfone, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** Su questo disegno di legge ha domandato di parlare l'onorevole Caratti. Ne ha facoltà.

**Caratti.** Una parola sola, onorevoli colleghi, perchè io spero che forse una dichiarazione dell'onorevole ministro mi eviterà di addentrarmi nella discussione. Si tratta di questo: con sagace pensiero, il ministro guardasigilli, ha diviso il disegno di legge relativo alle prestazioni fondiariie in due parti, una che riguarda l'affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiariie, l'altra concerne la commutazione delle prestazioni fondiariie perpetue.

Uno di questi disegni di legge presenta per necessità delle questioni complesse che richiederanno un esame minuto e lunghe indagini, e da ciò deriva la convenienza di una proroga sufficientemente larga come questa che fu concretata fra l'onorevole ministro e la Commissione.

Niente di simile per quanto riguarda l'altro progetto sulla commutazione delle prestazioni fondiariie. Anzi è l'inverso, perchè da parecchio tempo noi stiamo proprio attendendo il nuovo disegno di legge che deve dare l'interpretazione autentica della legge del 1887, e deve regolare una posizione che si trascina da tanti anni. Ora questa proroga così lunga non può fare che pessima impressione nei nostri paesi, se essa vuol dire che anche il disegno di legge che interessa noi debba andare nelle commutazioni fino ai limiti del termine della proroga. Ma se l'onorevole guardasigilli mi assicura che quel disegno di legge verrà portato con la massima sollecitudine all'approvazione della Camera, io non avrei motivo di svolgere le ragioni per le quali altrimenti dovrei oppormi alla lunghezza dei termini coi quali si prorogano le commutazioni. Attendo quindi una parola in questo senso dall'onorevole guardasigilli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** La divisione del disegno di legge, alla quale ha accennato l'onorevole Caratti è la migliore testimonianza del mio desiderio e del mio fermo proposito di fare sollecitamente approvare il disegno di legge sulle prestazioni fondiariie perpetue.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana.

**Majorana.** Anch'io prendo atto volentieri delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro; e poichè egli con tanto buon volere vuol studiare il tema e portarlo presto alle deliberazioni della Camera, io lo prego di tener presente anche un altro ordine di considerazioni, che lodevolmente sono state accennate dall'onorevole relatore della Commissione.

È davvero doloroso il constatare come, dopo tante e tante proroghe, ci sia ancora una così ingente quantità di prestazioni fondiariie che non sono state affrancate. La ragione principale di questo fatto si deve attribuire a motivi d'ordine economico e soprattutto a ciò: che la misura del canone, e quindi del capitale di affrancamento, si trova spessissimo in istridente sproporzione col valore attuale dei fondi, che è di molto diminuito, come tutti sanno, per quel complesso di ragioni fiscali e commerciali che in molti luoghi han fatto rinvilire la proprietà fondiaria. Aggiungasi che originariamente si procedette con criteri viziosi nelle quotazioni, e quindi i canoni furono fissati in misura poco sincera.

Ora l'onorevole guardasigilli non può non essere impressionato dal fatto che per 28 anni, cioè dal 1873 fino ad oggi, si è trascinato di proroga in proroga il diritto di affrancare, senza che i cittadini ne abbiano convenientemente approfittato. Si credette di aver compiuto un grande progresso di fronte al Codice civile, con lo stabilire la misura dell'affrancazione in 15 annualità, anzichè in 20; ma a nulla ciò è valso perchè anche questa misura è soventi esigua ed il valore non corrisponde. Ora io chiedo: non è il caso di studiare se si possa procedere ad una revisione, ritogliendo ad esame le antiche quotizzazioni? Tale revisione avrebbe un vero e proprio carattere di equità; con essa si farebbe meglio rispondere la legge ai fini, per i quali fu creata; si rimedierebbe alla presente sproporzione tra il valore nominale

della capitale d'affrancamento e quello della terra.

Io non voglio dilungarmi di più: è una avvertenza che ho voluto fare, confidando che quando la legge promessa verrà innanzi alla Camera, il ministro vi aggiungerà proposte concrete, per raggiungere i fini di cui ho fatto cenno.

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia. La legge è già presentata ed è davanti alla Camera. Quando verrà, la discuteremo.

**Majorana**. Ma su questa parte vi sono delle disposizioni che hanno bisogno di essere grandemente integrate ed estese a tutte le prestazioni fondiari: desidero che l'onorevole ministro le studi.

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia. Discutendosi il disegno di legge, si vedrà.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fili-Astolfone**, relatore. All'onorevole Caratti rispondo come presidente della Commissione che esamina il disegno di legge al quale si riferiva l'onorevole ministro e per il quale egli ha tanta giusta sollecitudine.

La Commissione procede nel suo esame indipendentemente da questi termini, per esaurire il suo lavoro e portarlo presto alla Camera, perchè è una questione così annosa che bisogna una volta uscirne.

In quanto all'ultima parte alla quale si riferiva l'onorevole Majorana, io debbo fare osservare all'onorevole ministro questo soltanto: le due cose non hanno relazione fra loro; lì si parla di decime, qui di prestazioni in genere.

**Majorana**. Ecco!

**Fili-Astolfone**, relatore. Dunque l'onorevole ministro vorrà avere la cortesia di vedere se non sia il caso di un nuovo studio.

**Presidente**. Essendo esaurita la discussione su questo articolo unico, esso sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.**

**Presidente**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-1901.

Dò lettura dell'articolo unico:

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 812,000 e le diminuzioni di stanziamenti per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Nessuno essendo iscritto nella discussione e non essendovi osservazioni in contrario, questo articolo unico con l'annessa tabella sarà, in seguito, votato a scrutinio segreto.

**Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.**

**Maggiori assegnazioni.**

Capitolo 11. Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . . L.	10,000
Capitolo 12. Ispezioni e missioni amministrative . . . . . »	70,000
Capitolo 14. Telegrammi da spedirsi all'estero ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) »	6,000
Capitolo 16. Spese di stampa »	12,000
Capitolo 17. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria. »	18,000
Capitolo 20. Spese casuali . »	75,000
Capitolo 24. Archivi di Stato - Spese d'ufficio . . . . . »	6,000
Capitolo 26. Archivio di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . . »	8,000
Capitolo 42. Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi. . . . . »	50,000
Capitolo 43. Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. . . . . »	6,000
Capitolo 46. Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali sanitari »	5,000
Capitolo 48. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie . . . . . »	5,000

*Da riportarsi L.* 271,000

Riporto. . . L.	271,000
Capitolo 49. Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie . . . »	30,000
Capitolo 49 bis. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica . . . »	10,000
Capitolo 54. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea »	4,000
Capitolo 62. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferite e permutamenti . . . »	105,000
Capitolo 74. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri . . . »	10,000
Capitolo 84. Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari . »	12,000
Capitolo 91. Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio »	200,000
Capitolo 92. Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie . . . »	70,000
Capitolo 96. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie . . . »	60,000
Capitolo 101. Carceri - Manutenzione dei fabbricati . . . »	40,000
<b>L.</b>	<b>812,000</b>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Capitolo 1. Ministero - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . L.	20,000
Capitolo 23. Archivi di Stato - Personale ( <i>Spese fisse</i> ). . . . »	15,000
Capitolo 27. Amministrazione provinciale - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	15,000
Capitolo 47 bis. Laboratorio per la preparazione e pel controllo dei vaccini, virus, sieri curativi, tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Legge 21 dicembre 1899, n. 472. »	17,000
Capitolo 48 bis. Spese pel funzionamento del laboratorio per la <i>Da riportarsi.</i> . . . L.	67,000

Riporto. . . L.	67,000
preparazione e pel controllo dei vaccini, virus, sieri curativi, tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine - Legge 21 dicembre 1899, n. 472 . . . »	20,000
Capitolo 58. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	150,000
Capitolo 60. Guardie di città - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . »	60,000
Capitolo 87. Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inserienti, combustibile e stoviglie. »	500,000
Capitolo 106. Assegni di disponibilità ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . »	15,000
<b>L.</b>	<b>812,000</b>

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'attuazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'attuazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario,** dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato n. 306-A).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

**Dal Verme.** Questo disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato molto tempo prima d'ora, poichè, come la Camera sa, il progetto completo del catasto era stato presentato dall'onorevole Carmine e comprendeva il progetto per il catasto giuridico, per la conservazione del catasto ed altri provvedimenti, nel campo tecnico, per il procedimento estimativo.

Come accade sempre, questa, che era veramente una legge organica, è caduta col chiudersi della Sessione e, come ho detto, sarebbe stato desiderabile che, fino da questo inverno, fosse stata nuovamente presentato per poterlo discutere come merita un disegno di legge di questa natura. Naturalmente, giungendo in questo scorcio di Sessione, sono io il primo a riconoscere che non è il caso di approfondire la questione, tanto più che il ministro nel presentarla ed il mio amico relatore nella sua relazione, hanno di comune accordo dato a questo disegno di legge il



carattere di provvisorietà e ne hanno anche mutato il titolo; ed io credo che abbiano fatto bene; perchè non è veramente un disegno di legge sulla conservazione del catasto, ma un assieme di provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle volture catastali.

Io dico subito, benchè non convenga in tutte le disposizioni, che voterò il disegno di legge, e prego la Camera di votarlo perchè è una necessità del momento. Soltanto ho preso a parlare per pregare l'onorevole ministro delle finanze di far studiare, durante le vacanze, la questione non soltanto del catasto giuridico, che è già stata approfondita e che non lo riguarda direttamente, ma della conservazione del catasto, poichè è molto discusso il sistema proposto; tanto vero che si è lasciato in gran parte al regolamento il definire quale sia l'ufficio che deve conservare il catasto. Nell'ultimo articolo si è precisamente lasciata la facoltà di stabilire se dovrà essere l'Agenzia delle imposte o l'Ufficio tecnico di finanza, che dovrà avere la responsabilità di questa conservazione. Io, e l'onorevole mio amico Carcano lo sa, sono dell'avviso di coloro, che desiderano la conservazione per Comune, o per consorzio di piccoli Comuni, col sistema cioè che è in vigore nelle antiche Provincie, in Piemonte. Naturalmente, se si dovesse adottare questo sistema, dovrebbe essere modificato, perchè oggi i conservatori del catasto in Piemonte non sono veri conservatori, ma sono i segretari comunali, i quali non sono tecnici nè dipendono da alcuno. Succede quindi quello che è stato deplorato, vale a dire che si conserva male. Ma quando il conservatore fosse un geometra patentato, nel Comune o nella sede del mandamento, e fosse sotto la sorveglianza diretta dell'Ufficio tecnico di finanza, allora il servizio col sistema proposto potrebbe procedere benissimo.

Io, ripeto, non voglio entrare nel merito della questione, ma voglio solo pregare il ministro che prenda impegno di far continuare gli studi, che io so essere già stati cominciati nel Ministero delle finanze. Egli forse non lo saprà, perchè è stato travolto in studi d'altro genere, ma io lo posso assicurare che nel Ministero si è cominciato uno studio nel senso da me accennato. Desidererei quindi che, al riaprirsi della Ca-

mera, si potesse avere un progetto organico, completo, esauriente per la conservazione del catasto.

Detto questo finisco, come ho cominciato, cioè col dichiarare che, come disposizione provvisoria, io voterò il disegno di legge.

**Cao-Pinna.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Cao-Pinna.** Sarò brevissimo. Il disegno di legge è una necessità inesorabile ed io ad esso sono favorevolissimo, perchè comprendo che non è possibile conservare il catasto quando per alcune Provincie mancano le disposizioni necessarie per questa conservazione. Io avrei desiderato che il ministro si fosse preoccupato del grande problema della formazione, della conservazione e degli effetti giuridici del catasto.

Il problema fu già presentato dal ministro Carmine, ed io faccio viva preghiera al ministro di presentare nel prossimo novembre un disegno di legge complesso, perchè è inutile parlare della attuazione di un nuovo catasto, secondo la legge del 1886, se non si arriverà a definire con un progetto di legge tanto necessario e interessante, quanto riguarda la sperequazione gravissima, che è nel catasto attuale in molte Provincie dello Stato, che non avevano i mezzi per provvedere all'acceleramento; e che per ciò non potranno ottenere che a lunga scadenza un vero accertamento della proprietà, la perequazione degli estimi, e di conseguenza consentire che il catasto abbia effetti giuridici. La disposizione dell'articolo primo, in quanto riguarda l'applicazione dei nuovi estimi e della stessa tariffa anche alle Provincie, che non avendo il catasto accelerato, pure avranno eseguito il catasto, è indiscutibilmente equo provvedimento e ne do lode all'onorevole ministro ed alla Commissione.

Tale disposizione interessa specialmente le provincie di Sardegna, le quali, come il ministro e la Commissione del bilancio sanno, sono quelle che hanno il loro catasto gravemente oberato e gravemente sperequato di fronte a tutte le altre Provincie e l'applicazione alle medesime dell'aliquota dell'8 per cento invece del 17 per cento che ora pagano, sarà, sebbene tarda, una giusta riparazione.

Vorrei fare alcune osservazioni che riguardano gli articoli...

**Presidente.** Le farà quando saremo alla discussione degli articoli.

**Cao Pinna.** Ad ogni modo devo dichiarare di essere favorevole a questo disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Carcano, relatore.** Come relatore della Giunta generale del bilancio, debbo ringraziare gli onorevoli colleghi Dal Verme e Cao-Pinna, dell'appoggio che hanno dato al disegno di legge in discussione. L'uno e l'altro hanno messo in rilievo come le presenti proposte non esauriscano tutte le questioni che si riferiscono al catasto; esse danno soltanto i provvedimenti necessari per la questione più urgente, che è quella della attivazione e conservazione del catasto nuovo.

Già nella relazione che accompagnava il disegno ministeriale era affermato questo stesso concetto, che è ancora maggiormente chiarito nella relazione della Giunta del bilancio, dove è ripetuto vivamente il voto che tutti i vari problemi relativi al catasto sieno risolti, e che sollecitamente sieno portati avanti al Parlamento i provvedimenti necessari per le altre bisogne, a cui ha pure oggi accennato l'onorevole Cao-Pinna. Ma intanto si provvede a quella che è più urgente, e vi si provvede (l'hanno anche ammesso gli oratori che mi hanno preceduto) in modo soddisfacente.

Una parola debbo però aggiungere in risposta all'onorevole Dal Verme, riguardo alla conservazione del catasto nuovo.

Il collega Dal Verme ha voluto sparare un'ultima cartuccia per quella che egli ha chiamato la sua vecchia idea, di affidare cioè la conservazione del Catasto ai Comuni. Intorno a questo punto, nella relazione della Giunta sono riassunte brevemente le ragioni per le quali è ormai, mi perdoni il mio amico Dal Verme, unanime il consenso in questa conclusione: che cioè, non convenga affidare ai Comuni la conservazione del nuovo catasto.

**Dal Verme.** Unanime, no.

**Carcano, relatore.** Nella relazione, che io ebbi l'onore di presentare, è fatto cenno alle argomentazioni che a sostegno di codesta conclusione già erano state addotte dall'onorevole Minghetti quando riferiva intorno alla perequazione fondiaria. Permettetemi di leggere poche parole, con le quali l'illustre uomo scolpiva i varii inconvenienti a cui si andrebbe incontro, se si volesse affidare ai Comuni la conservazione del catasto. « Nelle

Province in cui questo sistema si è sperimentato (così egli scriveva) si rilevano non di rado modificazioni (di catasto) di cui non è possibile rendersi ragione; registri malconci e mancanti anche di fogli; molte mappe distrutte o disperse per le vicende dei tempi, ed alcune persino si trovano, non si sa come, in mano di privati... I catastari poi, i quali riuniscono d'ordinario le qualità di segretari comunali, mancano per lo più, salvo le debite eccezioni, delle necessarie cognizioni tecniche e speciali e non sanno apprezzare l'importanza dei catasti, di cui alcuni ignorano persino le più volgari denominazioni. »

Mi pare che bastino queste poche parole per mettere in chiaro gli inconvenienti di quel sistema. Ma su questo punto io non voglio insistere di più; soltanto devo aggiungere un'ultima osservazione. L'onorevole Dal Verme teme che, nel disegno di legge, di cui discutiamo, non ci siano tutte le disposizioni occorrenti alla conservazione del nuovo catasto; egli dubita che non sieno abbastanza chiaramente indicati gli organi ai quali questa conservazione viene affidata.

Ora nell'ultimo articolo, come è stato concordato tra la Giunta ed il Ministero, si rimandano bensì al regolamento le disposizioni particolari, ma se ne stabiliscono i cardini e si affermano i principî che devono ispirare quelle disposizioni. Invero, ivi si afferma che la conservazione del catasto nuovo deve farsi per duplicato e che essa si deve eseguire negli esistenti uffici tecnici di finanza ed anche nelle agenzie delle imposte, in modo di assicurare il fine di una conservazione buona ed economica, sotto il doppio aspetto tecnico ed amministrativo.

Pare a me che questi accenni contenuti nell'articolo nove sieno sufficienti per dare affidamento all'onorevole Dal Verme che le disposizioni del regolamento provvederanno convenientemente, anche nella parte esecutiva, alla buona conservazione del catasto.

Ringrazio di nuovo i colleghi che hanno secondato il disegno di legge come è proposto, e confido che la Camera voglia trovarlo corrispondente ad un urgente bisogno e meritevole della sua approvazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Wollemborg, ministro delle finanze.** Non farò un discorso, perchè ora importa soprattutto

affrettare l'approvazione di questo disegno di legge.

Ringrazio gli onorevoli Dal Verme e Cao-Pinna che hanno voluto darvi il loro consenso. Il presente disegno, e con ciò rispondo alle osservazioni dell'onorevole Dal Verme, è un disegno molto limitato senza dubbio, ma io ho pensato che un disegno molto limitato forse avrebbe potuto avere più fortuna dei precedenti progetti, che, molto più complessi, per vicende anche di ordine estrinseco, non hanno potuto arrivare in porto. E la Giunta del bilancio è stata di questo medesimo parere, perchè ha ristretto anche di più l'estensione del disegno ministeriale. Si tratta dunque ora di deliberare, prima che la Camera prenda le sue vacanze quei provvedimenti che hanno un carattere di assoluta necessità e di assoluta urgenza che sono contenuti nel disegno di legge così come ora si discute dalla Camera. Mi affretto tuttavia ad aggiungere, che riconosco l'importanza e anche la necessità di deliberare anche quegli altri provvedimenti di carattere molto più ampio, cui l'onorevole Dal Verme ha accennato.

E lo assicuro che io, che non ho trascurato di occuparmi anche di questa questione in questo breve periodo di tempo dacché sono al Ministero, proseguirò ad occuparmene e continuerò gli studi che sono già iniziati al Ministero delle finanze come l'onorevole Dal Verme ha accennato.

E finisco senz'altro, per non far ritardare l'approvazione del disegno, soggiungendo solamente una dichiarazione, riguardo appunto all'articolo 9, cui accennava l'onorevole relatore, e cioè che l'articolo 9, mentre designa in modo preciso gli organi che hanno da provvedere alla conservazione del catasto, non vincola però la libertà dell'amministrazione e del ministro, quanto alla determinazione del compito che deve spettare all'uno o all'altro degli organi stessi.

Fatta questa dichiarazione, non ho altro da aggiungere e prego la Camera di votare il disegno di legge.

**Presidente.** Procederemo ora alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

L'attivazione del nuovo catasto ordinato dalle leggi 1 marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, e l'applicazione ai nuovi estimi dell'aliquota dell'8.80 per cento avranno ef-

fetto anche nelle Provincie che non hanno domandato l'acceleramento, quando siano compiute in ciascuna di esse le operazioni catastali.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dalla Amministrazione e saranno presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e, per le denunce dei trasferimenti in causa di morte, con la copia dei documenti relativi alla successione.

Il ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col regolamento, trasmetterà all'ufficio incaricato della conservazione del catasto le domande, con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture.

Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore del registro, al quale, in tal caso, è dovuto un compenso di centesimi 25 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nell'estratto.

Tale compenso si liquida all'atto della registrazione, ed è dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tassa.

(È approvato).

#### Art. 3.

Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 6.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente saranno applicate le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico).

(È approvato).

#### Art. 4.

Quando avviene il frazionamento di una particella, deve dalle parti essere prodotto, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto

autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederà d'ufficio al suo rilevamento sul terreno, a spese delle parti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao-Pinna.

**Cao-Pinna.** L'articolo 4 dice che le parti debbono produrre il tipo di frazionamento eseguito da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e che in caso diverso tale tipo sarà rilevato d'ufficio a spese delle parti.

La Commissione però non ha tenuto conto delle condizioni dei piccoli fondi nei comuni rurali, specie quando essi vengono a dividersi tra tanti coeredi i quali non hanno certo i mezzi per pagare le spese del rilevamento del tipo.

Ora io desidererei, tanto più che ciò fu riconosciuto nelle altre Commissioni parlamentari che esaminarono questo disegno di legge, delle quali io feci parte, che nel caso di piccole parcelle, che si frazionano fra vari coeredi, il tipo fosse rilevato d'ufficio dalla stessa sezione che cura la conservazione del catasto facendo soltanto pagare alle parti un piccolissimo emolumento; poichè in caso diverso non si potranno ottenere regolari volture, e molto meno un regolare aggiornamento per la conservazione del catasto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Carcano, relatore.** Sono d'accordo con l'onorevole Cao-Pinna nel ritenere che la conservazione del catasto interessa non soltanto i privati, ma anche lo Stato, e che quindi l'Amministrazione deve cooperare volentosa a codesto scopo, facendo sopportare alle parti i minori aggravii possibili. L'onorevole Cao-Pinna più specialmente si dà pensiero di un caso eccezionale, quando cioè si tratti del frazionamento di una piccola particella fra varie persone affatto sprovviste di mezzi. Io credo che la sua raccomandazione potrà essere accolta dall'onorevole ministro in questo senso, che se ne terrà conto nel compilare le tariffe dei compensi da corrisponderci dalle parti ai tecnici incaricati della redazione dei tipi. Di certo è desiderabile che quelle ta-

riffe siano congegnate in modo che, in quei casi eccezionali, ai contribuenti poveri tocchi l'aggravio minore possibile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Wollemborg, ministro delle finanze.** Assicuro l'onorevole Cao-Pinna che, quando si tratterà della formazione delle tariffe, non mancherò di tenere grandissimo conto della sua raccomandazione.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Nelle Provincie, in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con la indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che vi debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione.

(È approvato).

#### Art. 6.

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri e altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono o per essere allegati agli atti stessi, ai sensi dell'articolo 3;

b) gli estratti di mappa da prodursi come tipo di frazionamento, ai sensi dell'articolo 4;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, ai termini dell'articolo 5.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'articolo 5, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbano servire per un qualunque uso pubblico, come copie od estratti autentici delle mappe.

(È approvato).

Art. 7.

Se, per la imperfezione o la insufficienza degli atti prodotti per la esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'ufficio della conservazione del catasto inviterà le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col Regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire 10 a lire 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

**Cao Pinna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Cao-Pinna.** Debbo fare su quest'articolo 7 una raccomandazione quasi uguale a quella che ho fatto sull'articolo 4.

Bisogna che la Commissione ed il ministro si persuadano che non è facile, nei Comuni rurali, che i possessori di piccole proprietà frazionate possano presentare tutti i titoli che sono necessari per le volture, e presentarli nei termini di legge.

Ora se, alla mancanza di questi documenti o di alcuni di questi documenti, noi comminiamo la multa da dieci a cinquanta lire, veniamo a creare una gravissima difficoltà ai possessori dei fondi, e renderemo difficile l'esecuzione delle volture.

Pregherei quindi l'onorevole ministro di tener conto, nel regolamento, di questa condizione speciale di cose, sia diminuendo di molto questa multa, sia dando incarico all'ufficio del catasto di ricercare quei documenti che possano mancare, e che si trovino sparsi nei diversi uffici delle Provincie.

**Wollemborg, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Wollemborg, ministro delle finanze.** Ripeto all'onorevole Cao-Pinna le stesse parole che gli ho detto poco fa: cioè, che, per quanto

sarà possibile, nel regolamento, si terrà conto della sua raccomandazione.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Nelle Provincie a catasto accelerato, nelle quali l'applicazione dell'aliquota dell'8.80 per cento ai nuovi estimi dovesse essere ritardata oltre le epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, se la somma complessiva d'imposta pagata dai possessori della Provincia, dopo le epoche predette, fosse superiore a quella dovuta in base al nuovo catasto, la differenza sarà rimborsata alla Provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovraimposta provinciale sui terreni iscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.

(È approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto, da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno agli uffici tecnici e l'altro alle Agenzie delle imposte.

**Carcano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Carcano, relatore.** Avrei una raccomandazione da fare, e più specialmente al ministro di grazia e giustizia. Poichè ho la fortuna di vederlo avanti a me, lo prego vivamente di voler prendere in considerazione il voto col quale la Giunta generale del bilancio ha chiuso la sua relazione. Nell'articolo 5, che già abbiamo approvato, si danno disposizioni per agevolare il collegamento del catasto nuovo con quello vecchio, prestando aiuto agli interessati nel determinare la corrispondenza fra le particelle della mappa vecchia e quelle della nuova, senza però che lo Stato se ne renda responsabile. Ora, per rendere un grande servizio alle parti ed al pubblico, occorrerebbe completare la disposizione di quell'articolo e dare anche delle norme per poter collegare il catasto vecchio a quello nuovo nelle trascrizioni e nelle iscrizioni ipotecarie. La Giunta del bilancio conchiude la sua relazione raccomandando in ispecial modo alla cura del ministro di gra-

zia e giustizia « di dare le disposizioni occorrenti affinché le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, già esistenti nei pubblici registri, siano, entro congruo termine, completate o regolarizzate con la designazione degli immobili, secondo le indicazioni del nuovo catasto. »

Le ragioni che suffragano questo voto sono troppo evidenti ed io spero che l'onorevole ministro di grazia giustizia vorrà favorire alla Camera una risposta che ci affidi che anche questo importante argomento sarà preso in considerazione, e che sarà presto anche ad esso provveduto.

**Cocco-Ortu**, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Cocco-Ortu**, *ministro di grazia e giustizia*. Sia per l'invito autorevole che mi viene dalla competentissima Commissione che ha riferito su questo disegno di legge, sia per le utilità che si avrebbero dalle disposizioni che essa domanda, assicuro la Commissione che porrò ogni cura perchè il desiderio da essa espresso venga soddisfatto.

**Carcano**, *relatore*. Grazie.

**Presidente**. L'articolo 9 è approvato. Si passerà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge per condono di soprattasse e pene pecuniarie.

**Presidente**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari. — Autorizzazione all'abbandono di parte dei crediti dello Stato verso gli agenti contabili demaniali.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo**, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

**Presidente**. Dichiaro aperta la discussione generale (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 1° giugno 1901, e non pagate prima della pubblicazione della pre-

sente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo ed in surrogazione del bollo e registro;
- c) sulle tasse di manomorta;
- d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

Non avrà luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

Saranno restituite le soprattasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 1° giugno 1901 che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla presentazione della presente legge.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi**. Vorrei esprimere un desiderio al Governo: e cioè che quel termine di tre mesi sia portato a sei mesi. Questa è una legge che, mentre è molto benefica per i cittadini, è molto utile anche per l'erario dello Stato, e una maggiore larghezza di termini potrà forse dispensare il Governo dal fare leggi somiglianti. È una semplice osservazione, questa, piuttosto che una proposta concreta perchè comprendo che, in materia così delicata ed importante, il giudizio definitivo deve essere riservato al Governo.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Wollemborg**, *ministro delle finanze*. Sono dolente di dovere insistere nella proposta fatta. E tanto più perchè la Giunta del bilancio, mentre ha approvato l'articolo primo, ha creduto meno opportuno l'articolo secondo che era ispirato ad un concetto di più larga clemenza.

La Giunta del bilancio non si è dimostrata favorevole a questa maggiore larghezza. E mentre dichiaro subito di non insistere nell'articolo secondo, trovo argomento più forte per mantener fermo l'articolo primo come è stato proposto.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

**Alessio**. Anche la Giunta del bilancio consente nel concetto del ministro che questa facilitazione debba essere limitata ai termini

indicati nell'articolo. Già di queste concessioni ne furono fatte ripetutamente: ed è opportuno che anche l'interesse dell'amministrazione e l'interesse fiscale, per quanto concerne la funzione di controllo, siano rigidamente rispettati.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, l'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato in altra seduta a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Depositi di allevamento cavalli.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: la discussione del disegno di legge: disposizioni pei depositi di allevamento cavalli.

Si dia lettura del disegno di legge.

#### *Articolo unico.*

« Il ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, non altrimenti necessari ai depositi stessi, sarà versato in Tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

« Con decreto del ministro del Tesoro sarà, in ogni esercizio finanziario, iscritto in aumento al capitolo *Rimonta*, del bilancio del Ministero della guerra l'importo ricavato dalla alienazione dei prodotti ora detti, effettivamente versato in Tesoreria. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Ho chiesto di parlare per fare brevissime osservazioni intorno al disegno di legge in discussione di cui la interessante relazione dell'onorevole Pais dimostra la opportunità. Esaminando analiticamente tanto il disegno di legge quanto la relazione che ne spiega la importanza, si riconosce che in fondo non si fa altro che attribuire al tesoro una somma la quale con un capitolo corrispondente viene designata al bilancio della guerra. Il che vorrebbe dire, in altri termini, che si mette a disposizione del Ministero della guerra una nuova somma proveniente dallo allevamento dei cavalli.

La relazione spiega ancora e dice come si ricaverebbe la somma: vale a dire non usando solo il pascolo, ma coltivando una parte del terreno che per l'estensione di pascolo non servirebbe. Infatti col sistema in uso risulterebbe che rimangono 1,600 ettari

infruttuosi, mentre, con molta opportunità coltivando questi 1,600 ettari, si ricaverebbe un prodotto di lire 150,000 in cifra tonda che finora erano danari totalmente persi, mentre possono rappresentare un indiscutibile vantaggio a beneficio del bilancio.

E sta benissimo. Data però questa combinazione, mi pare che qui il deposito di allevamento colla legge si vada mutando in una specie di azienda agricola.

Ora, dato questo concetto di azienda agricola, concetto abbastanza importante, anche sotto l'aspetto amministrativo, il lasciarla nelle mani dei comandanti dei depositi di allevamento, costituendo una agenzia tenuta in economia dal Governo, non so se sia opportuno e non possa portare difficoltà, inconvenienti, e conseguenze che è meglio cercare di evitare.

In conclusione io non propongo ora di modificare il disegno di legge, perchè capisco che in questo momento è cosa assai difficile: ma vorrei che il ministro tenesse presenti le mie osservazioni, e studiasse meglio il progetto per vedere se non sia il caso di dargli, invece di questo carattere di economia, quello dell'affittanza.

La cosa non soltanto cambierebbe aspetto ma avvantaggerebbe, ed il Governo potrebbe essere sicuro di ottenere maggiori benefici, liberandosi da tutti questi sistemi di contratti e di amministrazione che con questo disegno di legge è impossibile di evitare.

Aggiungo infine un'altra osservazione.

Pure ammettendo tutto quello di buono che può produrre questo disegno di legge, per quanto concerne l'allevamento, ricordo che già molte altre volte fu portata alla Camera la questione dell'aumento del numero e delle stazioni degli stalloni.

Per ragioni di economia e di bilancio, questi aumenti di stazioni di stalloni hanno subito molte peripezie, ora estendendosi, ora restringendosi il numero; ma adesso che le condizioni del nostro bilancio non solo sembra, ma è ormai accertato, tendono a migliorare; e per l'utile stesso che il presente disegno di legge dà al bilancio della guerra, mi parrebbe necessario che il ministro della guerra d'accordo con quello di agricoltura trovasse modo di stanziare somme in modo di aumentare gradualmente il numero degli stalloni fino a mille, secondo un voto già manifestato pel passato in questa Camera,

la quale desidera che la riproduzione e l'allevamento del cavallo meglio corrisponda alle esigenze del paese, al fine di diminuire sempre più il tributo che noi paghiamo all'estero.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste mie brevissime osservazioni che mi sembra però siano meritevoli della sua considerazione.

**Presidente** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone.** Io dirò pochissime parole.

L'onorevole Arnaboldi ha osservato che un'azienda proprio agricola, affidata ad uomini tecnici che si interessino dell'allevamento, non gli parrebbe conveniente, tenuto conto delle difficoltà relative alle rotazioni agrarie. Ora io ricordo all'onorevole Arnaboldi che nella Giunta del bilancio, esaminando questo disegno di legge, si sollevarono appunto alcune obiezioni in questo senso e che si finì per accettare la legge come esperimento salvo a vederne i risultati.

**Arnaboldi.** Ho fatto raccomandazione per l'anno venturo.

**Fili Astolfone.** Mi unisco poi all'onorevole Arnaboldi per l'aumento dei riproduttori. Noi facemmo una legge speciale con cui si destinavano tre milioni per portare fino a 1000 questi riproduttori; ma in una serie di bilanci quest'aumento è venuto scomparendo o si è limitato, e non è rimasta nemmeno, dirò così, la soddisfazione di veder reintegrati i riproduttori che via via si riformano. Questo è un gran danno per l'agricoltura perchè non si trova tornaconto in questo allevamento, visto che i mezzi alle stazioni di monta sono limitati, e perchè le Commissioni di acquisto sono troppo avare ed esigenti. Per dirne una, non vogliono i puledri corvini; ed è strana esigenza, sia perchè fra i riproduttori sono ammessi invece anche i cavalli corvini, sia perchè i trombettieri montano abitualmente cavalli di quel colore. A queste brevi osservazioni non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** L'amministrazione militare si è sforzata sempre di incoraggiare la produzione nazionale: e a tale scopo, per arrivare a completare il numero occorrente, già fino dall'anno scorso ha abbassato la statura dei cavalli, in Sardegna di due centimetri, e sul continente di

due centimetri e mezzo per i figli di stalloni orientali.

Questo per me dà ai depositi di allevamento uno sviluppo molto maggiore, e questa è la genesi dell'idea di metterli a coltivazione.

In quanto all'osservazione dell'onorevole Arnaboldi, che sia meglio una grande affittanza che non la gestione diretta, io vi consento completamente, quando questa grande affittanza si possa fare, e mi riservo di aprire trattative in proposito. Però la questione non è semplice, perchè, come ha osservato l'onorevole Fili-Astolfone, pigliamo per esempio il deposito di Grosseto che avrà 800 ettari di coltivazione (non è così ma pigliamo il numero rotondo) mettiamo a pascolo questi 800 ettari: non sono sempre gli stessi. Anche là abbiamo una rotazione, ora granturco, ora biada, ora trifoglio; per cui questo affittabile piglierebbe un terreno che cambia ogni anno, e questa è una prima difficoltà che mi riservo di studiare.

Non posso poi che consentire completamente nel desiderio degli onorevoli Fili Astolfone ed Arnaboldi sull'aumento delle stazioni di monta, e mi riservo di parlarne, e prendere accordi col mio collega dell'agricoltura. Quanto alle esigenze delle Commissioni, mi limito a dire che il grigio l'ammetteremo; ed in quanto al prezzo, mi ricordo di aver passato parecchi mesi in una stazione di monta anteriormente alla nostra venuta a Roma, cioè nel 1867-1868 comprando per 975 mila lire di cavalli puledri, per il deposito di Genova, pagati in media 330 lire, e gli stessi cavalli che pagavamo allora 330 lire li paghiamo oggi più di 700; quindi la Commissione non è troppo esigente.

**Fili-Astolfone.** I tempi sono mutati.

**Ponza di San Martino, ministro della guerra.** Sì, ma anche i prezzi sono aumentati.

**Presidente.** Rileggo l'articolo unico:

« Il ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, non altrimenti necessari ai depositi stessi, sarà versato in Tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

« Con decreto del ministro del Tesoro sarà, in ogni esercizio finanziario, iscritto in aumento al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra l'importo ricavato



dalla alienazione dei prodotti ora detti, effettivamente versato in Tesoreria. »

Non essendovi osservazioni, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª) per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'Amministrazione della Colonia.**

L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª) per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'Amministrazione della Colonia.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

« Sono prorogate fino al 31 dicembre 1901 le facoltà, per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea, e per l'Amministrazione della Colonia, concesse al Governo del Re, fino al 31 dicembre 1899, con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie terza), e poi prorogate fino al 31 dicembre 1900, con la legge 24 dicembre 1899, n. 460, e fino al 30 giugno 1901, con la legge 23 dicembre 1900, n. 442. »

**Presidente.** È aperta la discussione intorno a questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galletti.

**Galletti.** Io proporrei che le facoltà per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'Amministrazione della Colonia fossero prorogate di almeno sei mesi più di quanto è domandato, cioè fino al 30 giugno 1902. Le ragioni che mi spingono a fare questa domanda sono evidenti. Abbiamo innanzi a noi un disegno di legge sull'ordinamento della Colonia Eritrea, che è stato stampato e distribuito, ma che non potrà essere esaminato prima delle vacanze che sono imminenti. Non è possibile che nel poco tempo tra la riapertura del Parlamento in novembre e le vacanze di Natale, questo disegno di legge sia esaminato, discusso e votato dalla Camera

e dal Senato. È un disegno di legge di importanza straordinaria.

Per dimostrarlo dirò solamente due parole. L'articolo 1°, con un modo molto semplice, aggiusta tutto quello che si è fatto nella Colonia riguardo ai Codici.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato che non vi è mai stato promulgato il Codice di commercio, secondo le forme prescritte dalla legge del 1890; e lo stesso può dichiararsi per gli altri Codici. Basterà mantenerli in vigore o bisognerà promulgarli? Questa è cosa che va studiata dal punto di vista legale, ed aggiustata in modo esauriente.

Quanto si propone sullo stato personale degli indigeni e sulle loro relazioni di diritto privato e sul diritto penale degli indigeni stessi, togliendo il giudice togato e ritornando in parte a quello che si faceva prima quando i capi decidevano le controversie e facevano giustizia, sarà bene che sia intanto concretato dal Governo, per non perdere poi dei mesi, se non degli anni.

Quanto all'ordinamento militare, mi pare che dare facoltà al Governatore di far lui le proposte dello ordinamento militare della Colonia, esca dal campo delle facoltà di un Governatore civile. Così sottoporre i contingenti di truppa da tenersi sotto le armi nei vari riparti.

Nel disegno di legge non vi è parola della parte politica spettante al Governatore nella Colonia ed oltre i confini con i sovrani ed i capi.

Il Governo del Re naturalmente terrà alle qualità politiche più che alle qualità militari del Governatore civile: e dal disegno di legge ciò non appare.

Poi vi è pure che mentre la Colonia rimane circoscritta e le facoltà del Governatore vengono in parte limitate, viene cresciuta l'autorità personale del Governatore facendone quasi un segretario di Stato, ministro del Re. Riterrei invece la convenienza della diminuzione dello stipendio ministeriale e degli attuali assegni, quando, compiuto il riordinamento, il collega Martini potrà tornare definitivamente in Italia.

La dicitura degli articoli 6 e 7 non mi pare felice, e nemmeno corrispondente, delegandosi al Governatore con gli articoli 6 e 7 soltanto le facoltà che si delegano ai prefetti e agli altri funzionari...

**Prinetti**, ministro degli affari esteri. Ma tutto questo riguarda un altro disegno di legge.

**Galletti**. Accenno a queste cose per dimostrare l'importanza che ha quel disegno di legge e che occorrerà molto tempo per studiarlo colla debita ponderazione, discuterlo e migliorarlo d'accordo col Governatore della Colonia e col Governo del Re con lo scopo, che la Colonia finisca col bastare a sè stessa ed abbia la maggior possibile autonomia.

Tralascio altri accenni, che potrei fare, avendo con i già fatti giustificata la mia proposta di prorogare al 30 giugno 1902 le facoltà concesse al Governo del Re per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea, e per l'amministrazione della Colonia. (*Bene!*)

**Prinetti**, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Prinetti**, ministro degli affari esteri. Per parte mia non avrei nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Galletti. Io, ossequiente a quanto aveva deciso la Camera, ho proposto una proroga di sei mesi, ma comprendo anch'io come riunendosi la Camera a novembre, non potrà arrivare a votare la nuova legge organica per l'Eritrea prima del 31 dicembre; quindi, comprendendo perfettamente la portata della proposta dell'onorevole Galletti, dichiaro che sono agli ordini della Camera.

**Guicciardini**, presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Guicciardini**, presidente della Giunta del bilancio. La Giunta consente nella proposta fatta dall'onorevole Galletti accettata dall'onorevole ministro degli affari esteri; per conseguenza essa accetta che anzichè al 31 dicembre 1901 il termine sia prorogato al 30 giugno 1902.

**Presidente**. Allora l'articolo verrebbe così modificato:

*Articolo unico.*

« Sono prorogate fino al 30 giugno 1902 le facoltà, per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea, e per l'Amministrazione della Colonia, concesse al Governo del Re, fino al 31 dicembre 1899, con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie terza), e poi prorogate fino al 31 dicembre 1900, con la legge 24 dicembre 1899, n. 460, e fino al

30 giugno 1901, con la legge 23 dicembre 1900, n. 442. »

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge:  
Variazioni nel bilancio dell'istruzione pubblica.**

**Presidente**. Ora viene in discussione il disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 151,700 su alcuni capitoli o di diminuzione di stanziamento, per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Si dà lettura del disegno di legge (Vedi Stampato n. 263-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, procederemo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura insieme con la tabella di cui fa parte integrante.

*Articolo unico.*

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 151,700, e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901, indicate nella tabella annessa alla presente legge. »

**Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901.**

**Aumenti.**

Capitolo 2. Ministero - Personale straordinario - Paghe e remunerazioni L.	1,000
Capitolo 3. Compensi straordinari ad ufficiali in servizio dell'amministrazione centrale per attribuzioni speciali estranee a quelle che normalmente disimpegnano nel Ministero . . . . . »	3,000
<b>Da riportarsi . . . . L.</b>	<b>4,000</b>

<i>Riporto</i> . . . . L.	4,000
Capitolo 5. Consiglio superiore di pubblica istruzione e segreteria - Indennità e compensi - Consulenza legale . . . . . »	10,000
Capitolo 6. Ministero - Spese d'ufficio . . . . . »	12,000
Capitolo 7. Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell' amministrazione centrale . . . . . »	10,000
Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi già appartenenti all' amministrazione dell'istruzione pubblica, e loro famiglie . . . . . »	2,000
Capitolo 9. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio . . . . . »	2,000
Capitolo 10. Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi . . »	9,000
Capitolo 23. Regi ispettori scolastici - Personale. ( <i>Spese fisse</i> ) . . »	8,000
Capitolo 29. Istituti superiori di Magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . »	9,500
Capitolo 41. Indennità ai membri della Giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte . . . . . »	2,000
Capitolo 42. Monumenti - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Assegni al personale straordinario, indennità e remunerazioni . . . . . »	1,500
Capitolo 43. Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue fun-	
<i>Da riportarsi</i> . . . . L.	70,000

<i>Riporto</i> . . . . L.	70,000
zioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per personale di custodia e di servizio . . . . . »	25,000
Capitolo 49. Galleria moderna - Acquisti e commissioni di opere d'arte, e spese per il loro collocamento . . . . . »	34,000
Capitolo 55. Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica. »	1,000
Capitolo 56. Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica . . . . . »	1,000
Capitolo 59. Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore; e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici; compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi e di concorsi a posti d'istitutore, economo ecc. nei convitti nazionali, ed ai segretari delle Commissioni medesime - Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale ed ai regi commissari per la licenza ginnasiale »	1,000
Capitolo 67. Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti . . . . . »	1,000
Capitolo 71. Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante . . . . . »	1,000
Capitolo 82. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle regie scuole complementari e normali. . . . »	200
<i>Da riportarsi</i> . . . . L.	134,200

Riporto . . . L.	134,200
Capitolo 87. Sussidi a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione della istruzione elementare e dell'educazione infantile e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidi ai Comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari ed assegni per compenso di determinati uffici e prestazioni a vantaggio dell'istruzione obbligatoria, per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961 - Sussidi a biblioteche popolari. . . »	10,000
Capitolo 93. Spese e compensi per lavori preparatori e per la compilazione della statistica della istruzione primaria . . . »	2,000
Capitolo 99. Educatori femminili - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Stipendi e remunerazioni . . . »	2,000
Capitolo 107. Indennità per le spese d'ispezioni in servizio della istruzione normale degli istituti femminili di educazione e dei collegi; compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre, per le promozioni del personale insegnante nelle scuole complementari e normali e negli educatori; spese per la licenza e per la gara d'onore nelle scuole normali; missioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . »	3,500
Totale . . . L.	<u>151,700</u>

**Diminuzioni.**

Capitolo 1. Ministero - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . L.	5,600
Capitolo 4. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	800
Capitolo 33. Biblioteche governative - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari . . . . . »	9,500
Capitolo 35. Musei, gallerie e scavi d'antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli og-	
Da riportarsi . . . L.	15,900

Riporto . . . L.	15,900
getti di antichità e d'arte - Personale ( <i>Spese fisse</i> ) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . . . »	14,000
Capitolo 76. Indennità per ispezioni e missioni presso gl'istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche . . . . . »	2,000
Capitolo 77. Indennità per ispezione dei regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato. . . . . »	4,000
Capitolo 80. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	5,200
Capitolo 92. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886 n. 3798) . . . . . »	110,600
Totale . . . L.	<u>151,700</u>

**Presidente.** Nessuno chiedendo di parlare, procederemo in altra seduta alla votazione di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Emissione di nuovi Buoni del Tesoro a lunga scadenza in sostituzione dei certificati nominativi definitivi trentennali emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888.**

Ora viene in discussione il disegno di legge: Emissione di nuovi Buoni del Tesoro a lunga scadenza in sostituzione dei certificati nominativi definitivi trentennali emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge.** (Vedi *Stampato* n. 262 A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

**Rubini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Rubini.** Piuttosto per avere qualche notizia dall'onorevole ministro del tesoro e non per altro scopo ho chiesto di parlare.

Questo disegno di legge ha origine dall'altro che ebbi l'onore di presentare alla Ca-

mera, e ringrazio l'amico mio il relatore onorevole Zeppa, di averlo voluto rammentare con parola benevola nella sua perspicua relazione.

Nella breve permanenza che ho fatta al Ministero del tesoro, ho avvertito come fra i debiti redimibili esistessero i certificati trentennali assistiti da un interesse che se, all'epoca in cui furono emessi, era e poteva essere giustificato, ora, nelle condizioni del mercato, con l'alto valore dei nostri titoli pubblici, non poteva più dirsi a buon ragguaglio di finanza; e quindi aveva proposto di convertirli. Questo egualmente fa l'egregio mio successore, ed io non posso che esserne soddisfatto; ma le modalità della conversione sono diverse. Io aveva data la preferenza alla conversione mediante un titolo consolidato quattro per cento, perchè con ciò si otteneva di ridurre il carico degli interessi presso a poco nella medesima somma o alquanto migliore di quello che non si ottenga con il presente provvedimento; e si sollevava il bilancio anche del carico dell'ammortizzazione per circa un milione all'anno. L'egregio ministro del tesoro, invece, propone che la conversione si faccia coi titoli che egli chiama Buoni a lunga scadenza, a scadenza ragguagliata a quella dei titoli che con essi si tratta di sostituire. Il ministro ottiene egualmente il risparmio degli interessi in misura però, come dicevo, alquanto minore, ma col suo metodo non si ottiene lo scarico del bilancio della somma capitale restituibile. E di ciò non mi dolgo punto, onorevole ministro...

Di Broglio, ministro del tesoro. Lo spero almeno!

Rubini ... anzi approvo. Ma la Camera domanderà: e perchè allora voi avete proposta la conversione da farsi con titolo consolidato? La ragione è questa, e mi conceda la Camera di dirla, perchè altrimenti sarei in contraddizione: la ragione è questa, che quel provvedimento era coordinato a tutto un insieme di altri provvedimenti, vale a dire a sostituire anzitutto il quattro e mezzo per cento al quale dalle leggi del 1894 e 1895 era assegnata una funzione abbastanza importante, quella cioè di convertire una serie di debiti redimibili che sono indicati in quelle leggi finanziarie del 1894 e 1895, debiti redimibili di vario tipo, obbligazioni ferroviarie, ecc., ed inoltre, e ne è forse la funzione più importante, a convertire i vecchi buoni del tesoro

a lunga scadenza di cui ancora una egregia somma sta a carico del tesoro e che verrà a scadere in brevi anni.

Quel titolo 4 e mezzo per cento creato allora, e che in quell'epoca nella sua ragione d'interesse era conforme alle condizioni del mercato, presentemente non lo è più per le ragioni per cui non sono più ragguagliati alla condizione del mercato i certificati trentennali. Oggi per il suo valore venale, che è a 112 lire, quel titolo è sempre sotto la minaccia di una potenziale conversione, poichè va a scadere col 1901, od è già scaduto da poco, il termine pel quale si era assicurato al portatore del quattro e mezzo per cento che la conversione non sarebbe venuta a suo carico sino al 1901.

Per tale ragione diventa difficile il poterlo collocare e ciò si ottiene ricorrendo, quasi, (forse l'onorevole ministro del tesoro avrà trovato le medesime difficoltà delle mie) ricorrendo quasi a trattative private e dando una garanzia morale che la conversione non sarà presto fatta. Ora ciò importa un onere abbastanza grave.

Se, per il ritiro dei vecchi buoni a lungo termine per circa 70 o 80 milioni che ancora esistono, dobbiamo emettere ancora questo quattro e mezzo per cento, ne viene di conseguenza che devesi ritardare la conversione di tutta quanta la rendita quattro e mezzo per cento già emessa forse per sette, otto o nove anni; e non è cosa da poco perchè si tratta di circa un miliardo e trecento milioni di valori.

Ecco perchè io aveva pensato di creare un titolo quattro per cento che dovesse sostituire il quattro e mezzo del 1894, facendo con questo quattro per cento tutte le operazioni che le leggi passate e presenti consentono al quattro e mezzo, e inoltre la convenzione del quattro e mezzo per cento medesimo, con un utile per il tesoro di qualche milione all'anno.

Volendo creare questo nuovo titolo è evidente che bisognava anche formargli un mercato, e mentre noi abbiamo circa 75 o 76 titoli di debito, proprio una corona completa, non trovavo il caso di doverne creare due, e quindi aveva scelto di farne uno solo. Ecco perchè anche alla conversione dei certificati trentennali avevo creduto di applicare il nuovo titolo.

Poi si cominciava a far largo al titolo sul mercato, presso a poco con quelle modalità

che avevano già fatto buona prova nel 1894, allorquando veniva creato il fratello maggiore, quello al quattro e mezzo per cento, che ancora esiste.

Ora l'onorevole ministro del tesoro, abbandonando il concetto di fare la conversione dei certificati trentennali col titolo quattro per cento, ha inteso di abbandonare anche il concetto di creare un quattro per cento consolidato, da sostituire al quattro e mezzo per cento in tutte le operazioni che ancora questo titolo deve compiere? Se non lo fa, o se non fa qualche cosa di simile, ritardiamo necessariamente la conversione del quattro e mezzo per cento.

Ciò desiderava conoscere dalla cortesia del ministro del tesoro.

Venendo più propriamente all'operazione che è disciplinata con questo disegno di legge, mi attendo ancora dall'onorevole ministro una notizia.

Il titolo che egli propone non è un vero Buono, si tratta piuttosto di un debito redimibile, il quale rassomiglia a tutti gli altri debiti redimibili, e del Buono non ha che una caratteristica, l'emissione al valore costante nominale, mentre, viceversa, l'interesse è lasciato al prudente arbitrio del ministro del tesoro di determinarlo man mano che si farà l'emissione a seconda delle circostanze, ma con un massimo del quattro per cento.

L'onorevole ministro si racchiude così in una cerchia abbastanza ristretta, onde sarebbe bene di sapere da lui se non ha nessun dubbio intorno alla possibilità di soddisfare ora e poi a questa condizione, vale a dire di non dare un interesse maggiore del quattro per cento.

Vi possono essere dei grandi Istituti, i quali, non ostante che il nuovo titolo non abbia l'aspetto del Buono, siano disposti ed abbiano la capacità di assorbire tutta la somma.

Se questo è il caso allora non c'è difficoltà, ma se ciò non fosse, dubito che avendo modificato il tipo del vero Buono, egualmente sarà possibile di creare al titolo degli amatori tra la clientela ordinaria. E ciò perchè il Buono propriamente detto è un titolo il quale assicura un interesse costante per un determinato tempo, ma assicura alla fine di questo tempo la restituzione di una somma integrale, quale è quella che fu sborsata da colui che l'ha assunto. Questo è un ele-

mento prezioso per una parte della clientela del tesoro, inquantochè quasi tutti i privati non amano di ricevere a spizzico la restituzione del loro capitale. Se si tratta di grandi capitalisti capisco che la cosa può essere indifferente, perchè il grande capitalista, insieme con questo spizzico di restituzione di una parte dei suoi capitali, ne ha degli altri che gli rientrano e ne dispone per altre operazioni, ma chi non è molto ricco, non ama il frazionamento di restituzione graduale, quale è quello che risulterà per il nuovo titolo, il quale nuovo titolo verrà assistito da un'annualità costante, rappresentativa degli interessi e della restituzione graduale del capitale. Quindi si andrebbe incontro all'inconveniente, che accennava, ma che non è che un inconveniente temuto; può darsi benissimo che il ministro del tesoro abbia già tanto in mano da assicurare la Camera che il collocamento di questo titolo non porterà nessuna difficoltà e che egli, in certo modo, l'ha quasi assicurato. E allora, quando le cose sieno in questi termini, quando, cioè, egli possa dare l'assicurazione che il titolo sarà ben collocato, prestamente, e senza difficoltà, e in secondo luogo, che egli intende provvedere al ritiro degli antichi Buoni del tesoro ancora esistenti, con altro titolo più adatto del quattro e mezzo per cento odierno ed infine che volge il pensiero anche alla conversione del quattro e mezzo, allora, dico, non avrò che da congratularmi senza riserva della sua determinazione di non fare, per questa operazione speciale delle trentennarie, un consolidamento, ma di sostituire un debito redimibile ad un altro redimibile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Zeppa, relatore.** Io credo che, per ciò che riguarda il titolo, l'onorevole Rubini, forse, possa aver ragione, poichè, in realtà, il nuovo titolo non sarebbe un vero e proprio Buono del Tesoro, ma un titolo di debito redimibile. Ora a togliere il dubbio basterebbe che nell'intestazione, invece di dire « Emissione di Buoni del Tesoro a lunga scadenza » si dicesse: « Titoli redimibili in sostituzione di certificati trentennali. » Perciò questa difficoltà non mi pare abbia da essere un'opposizione seria alla legge.

Nella relazione ho detto già che avrei preferito il sistema dell'onorevole Rubini perchè la creazione di un nuovo titolo quattro per cento

dà al Tesoro la possibilità di riscattare tutti quei titoli, che sono oggi riscattabili per il quattro e mezzo, e quindi metterebbe anche nella condizione di poter convertire questo quattro e mezzo; ma dal momento che il ministro trova che quest'altra maniera, da lui suggerita, riesce anche utile per la finanza immediatamente; io, mentre rendo omaggio al sistema dell'onorevole Rubini, ho creduto bene di approvare quello del ministro per l'utilità che ne viene al Tesoro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** L'onorevole Rubini non ha sollevata alcuna obiezione di principio contro il disegno di legge, che ebbi l'onore di proporre alla Camera: egli desidera piuttosto da me alcuni schiarimenti ed alcune assicurazioni.

Sono due i motivi per i quali non ho creduto di seguire il sistema da lui proposto, vale a dire di provvedere al riscatto anticipato dei certificati trentennali, mediante una emissione di nuova rendita consolidata al quattro per cento netto.

La prima ragione è quella di essere fedele al programma del Governo, il quale, presentandosi alla Camera, ha annunciato che non intendeva punto di rimettere la finanza nazionale nella facile via, nè del debito aperto, nè del debito velato, quale sarebbe appunto quella di ritardare l'ammortizzazione dei debiti redimibili. E questa, che fu la principale ragione, spero avrà l'approvazione di tutta la Camera. Il secondo motivo è di opportunità. Il disegno di legge dell'onorevole Rubini involgeva una questione piuttosto grave: egli ha già accennato che poteva avere dei riverberi su quelle operazioni che potrebbero essere utili in avvenire relativamente ai nostri titoli di debito pubblico. Certamente non si sarebbe avuta quella facilità e rapidità di approvazione, che mi auguro possa avere questo disegno di legge.

Trovandomi in presenza di un titolo di debito dello Stato, sul quale si paga un interesse, che, nelle condizioni attuali del saggio del danaro, può dirsi usurario, a me è parso che fosse più opportuno fare un passo breve ma sicuro e sollecito, per liberare l'erario da quest'onere, che è veramente eccessivo.

Mi pare che questo possa bastare a giustificare la decisione mia. L'onorevole Ru-

bini ha fatto una questione di nomenclatura, poichè ha detto che i buoni del tesoro veramente sarebbero qualche cosa di diverso.

L'onorevole Zeppa ha trovato, che questa questione del nome ha poca influenza, ed io sono dello stesso avviso perchè quando i privati, e, soprattutto gli istituti, ricorrono ad investimenti, poca distinzione fanno fra l'uno e l'altro nome, di buono o certificato, ma badano piuttosto al saggio dell'interesse. Non credo quindi che questa sia questione, sulla quale valga la pena di intrattenersi. L'onorevole Rubini mi ha poi chiesta una dichiarazione, che evidentemente non sono in grado di fare in modo assoluto. Fino a che io non avessi la legge approvata, non poteva entrare in trattative formali con nessuno; ma posso dare alla Camera due assicurazioni: la prima che il tesoro farà gran parte della operazione con mezzi propri, si intende provvisoriamente. Come ebbi già l'onore di annunciare alla Camera, per circostanze, che è inutile che ripeta, nei nostri fondi di Cassa stavano, da parecchio tempo, alcune decine di milioni di moneta metallica e cartacea assolutamente inattivi. Ho già smobilizzato molta parte di questi fondi, e la smobilizzazione sarà quasi completa al momento in cui sarà approvata la legge.

Potendo dunque fare, almeno in parte, l'operazione coi mezzi del tesoro, intendo sempre transitoriamente, non avrò nessuna sollecitazione di fretta per collocare questi buoni.

L'altra assicurazione è la seguente.

Evidentemente io doveva fare qualche pratica preliminare per non fondarmi esclusivamente sulla mia presunzione circa ai risultati dell'operazione. Dalle pratiche preliminari fatte posso arguire che il capitale non sarebbe malcontento se il saggio dei nuovi buoni fosse del quattro per cento, e non posso dire di più.

È giusta l'osservazione dell'onorevole Rubini che i privati, quando investono un loro capitale, sono molto alieni dal riceverne la restituzione ratealmente, e preferiscono di solito di vederselo restituito integralmente, ma egli mi ha già prevenuto nella risposta poichè ha soggiunto che questa regola, la quale vale per i possessori di piccoli capitali, non vale affatto per i grandi capitalisti e per gli Istituti, i quali si occupano soprattutto del saggio di interesse.

Ora l'onorevole Rubini rifletta che io ho ridotto al 3,25 per cento il saggio del buono normale e che l'unica difficoltà che ancora trovo è quella di liberarmi dalle continue richieste di nuovi investimenti e tanto che debbo apparire scortese nel rifiutare la rinnovazione anche dei buoni di coloro, che da anni preferiscono questo impiego.

Crede davvero l'onorevole Rubini che, accordando per ipotesi tre quarti di punto di più, io possa dubitare che questi nuovi certificati non trovino collocamento? Io, lo confesso, del credito italiano ho una fiducia ben diversa!

**Rubini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Non posso dargliene facoltà... Ella ha già parlato...

**Rubini.** Permetta; l'onorevole ministro non ha risposto a quello che io ho detto.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Ebbene, senta, onorevole Rubini, io sono dolente di non poterle dare una risposta definitiva in proposito: il pronunziarmi oggi su di un'operazione, la quale egli stesso ha riconosciuto che può avere una ripercussione su operazioni avvenire ben maggiori, mi pare che, non essendovi necessità, sia una cosa per lo meno inopportuna.

Ho l'abitudine di dire soltanto quello che occorre per quanto si vuole tradurre in atto: quando avrò studiato bene questa questione, quando avrò trovata una soluzione che creda utile all'interesse generale del paese, allora mi farò un dovere di fare delle proposte concrete alla Camera.

**Presidente.** Onorevole ministro, accetta la formula della Commissione?

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Siamo d'accordo con la Commissione che resta la formula proposta dal ministro all'articolo primo, con una semplice aggiunta per togliere qualsiasi dubbio; quindi l'articolo sarebbe così concepito:

« Il ministro del tesoro, nulla ostante qualsiasi disposizione di leggi in contrario, è autorizzato ecc. »

**Presidente.** Metto dunque a partito l'articolo primo del progetto del Ministero con la modificazione proposta dall'onorevole ministro in questi termini:

#### Art. 1.

Il ministro del tesoro, nulla ostante qualsiasi disposizione di legge in contrario, è au-

torizzato a provvedere, mediante Decreti Reali, al riscatto dei certificati nominativi definitivi trentennali già emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888 per il pagamento dei lavori di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti Cerda e Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi.

Il ministro del tesoro è pure autorizzato a provvedere al pagamento in contanti del capitale corrispondente alle somme che potranno essere riconosciute spettanti alle imprese per saldo prezzo dei lavori relativi alle costruzioni suddette.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata la somma occorrente per il pagamento anticipato del capitale e degli interessi dovuti per congruaggio sui certificati già emessi, a partire dalla data dell'ultima annualità scaduta, fino al giorno stabilito pel pagamento anticipato del capitale, e per il pagamento del capitale ed interessi delle somme dovute a saldo, in luogo dei certificati, che rimarrebbero da emettere.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il riscatto, di cui al primo comma dell'articolo primo della presente legge, sarà eseguito pagando in contanti, alla pari, il valore capitale dei certificati da riscattare.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il ministro del tesoro ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il riscatto, di cui al primo comma dell'articolo primo della presente legge, e per il pagamento in contanti, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, mediante emissioni di buoni del tesoro a lunga scadenza da collocarsi alla pari.

L'interesse annuo di questi buoni sarà determinato per ciascuna emissione con Decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, e non potrà, in nessun caso, essere superiore al 4 per cento netto.

(È approvato).



## Art. 5.

I buoni da emettersi a forma dell'articolo precedente saranno ammortizzabili entro un termine massimo di trent'anni, mediante il pagamento di una annualità costante con l'interesse determinato come all'articolo precedente, la quale comprenda le quote d'estinzione occorrenti al pagamento del capitale nel medesimo periodo corrispondente ai certificati definitivi sostituiti o che sarebbero stati da emettere.

(È approvato).

## Art. 6.

Sono estese ai nuovi buoni da emettersi le disposizioni degli articoli 2 e seguenti della legge 7 aprile 1892 n. 111, e ad essi sono pure applicabili tutte le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato col Regio Decreto 10 aprile 1892, numero 120, salvo ciò che sia contrario a quanto è stabilito nella presente legge.

(È approvato).

## Art. 7.

Nel bilancio dell'entrata, alla categoria « Movimento di capitali », sarà stanziata la somma da ricavarsi con l'emissione dei buoni da emettersi in conformità della presente legge, corrispondente a quella inscritta nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per i pagamenti in conto capitale considerati dal precedente articolo 2.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini.

Si dia lettura del disegno di legge

**Del Balzo, segretario, legge.** (Vedi *Stampato* n. 299-A).

**Presidente.** Nessuno essendo iscritto nella discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Napoli il fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini, del quale il Municipio ha già l'uso, in cambio di quello di Donnalbina, che gli era stato ceduto per effetto della legge 7 luglio 1866, e che, per virtù della presente legge, rientra nella disposizione del Fondo pel Culto.

(È approvato).

## Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il Culto cederà gratuitamente e interamente il detto fabbricato di Donnalbina all'Opera pia Casa Paterna Ravaschieri, comprese quelle parti che si trovino destinate ad uso produttivo di rendita.

(È approvato).

## Art. 3.

Gli atti di cessione o di concessione, richiesti per l'attuazione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge: Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia.**

**Presidente.** Passiamo ora al disegno di legge: Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

Onorevole ministro dell'interno, accetta il disegno di legge della Commissione?

**Giolitti, ministro dell'interno.** Sì.

**Presidente.** Allora si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge.** (Vedi *Stampato* n. 278-A).

La discussione generale è aperta

Non essendovi alcun iscritto, e nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

Il Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia, eretto in ente morale con Regio Decreto del 20 luglio 1899,

provvederà, a norma del suo Statuto di fondazione, al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

- a) il patrimonio della fondazione;
- b) i lasciti, le donazioni ed in generale qualunque altro provento straordinario che l'istituto possa ricevere;
- c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;
- d) Le elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale;
- e) il contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurghi, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, pagabili in una unica rata alla fine del mese di marzo, a principiarsi dal 1902.
- f) Il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per gli effetti del beneficio di cui all'articolo 1º della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto vita durante.

I sanitari contemplati nella lettera e) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto, dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f) dell'articolo medesimo.

(È approvato).

#### Art. 4.

La riscossione del contributo obbligatorio avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette dal testo unico approvato con Regio Decreto 23

giugno 1897, n. 236 ed in base ad elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre dai Consigli provinciali sanitari e resi esecutori dal prefetto.

Per la riscossione del contributo volontario si provvederà con norme speciali, che verranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 5.

La riscossione dei contributi dovuti al Collegio-convitto degli orfani dei Sanitari italiani in Perugia, è affatto gratuita da parte degli esattori delle imposte dirette.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le somme riscosse dovranno essere rimesse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale entro l'ultimo giorno utile, pel versamento della rata bimestrale d'imposta, dell'aprile d'ogni anno.

Le delegazioni del tesoro trasmetteranno tali somme entro il mese di aprile, oppure alla fine di ogni mese successivo per quelle versate con ritardo, al Collegio convitto mediante vaglia del tesoro sulla sezione della Regia tesoreria provinciale di Perugia.

(È approvato).

#### Art. 7.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuerà ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per la esecuzione della legge medesima.

(È approvato).

In altra seduta si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 151,000, per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova a Milano per il Fréjus, e di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 151,000, per la posa di un nuovo filo telegrafico da Genova a Milano

per il Frejus, e di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 264-a).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Nessuno essendo iscritto nella discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 151,000, delle quali lire 80,000 per la posa di un nuovo filo telegrafico di bronzo fosforato da Genova al Fréjus e lire 71,000 per la posa di un altro filo simile da Milano al Fréjus. »

(È approvato).

#### Art. 2.

« È parimenti autorizzata la spesa straordinaria di lire 51,000 per la costruzione di una linea telefonica internazionale fra l'Italia e la Svizzera. »

(È approvato).

#### Art. 3.

« Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno iscritte in due appositi capitoli da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901. »

(È approvato).

La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per la costruzione e l'esercizio dell'intera rete telefonica nazionale. »

Onorevole ministro, accetta quest'ordine del giorno?

**Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi.** L'accetto.

**Presidente.** Lo metto a partito.

(È approvato).

In altra seduta, si passerà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 93-a).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

**Caratti.** Poche parole.

Questo disegno di legge racchiude una Convenzione la quale è stata predisposta, studiata e concretata in via contrattuale con le Società ferroviarie; per cui sarebbe perfettamente inutile tentare ora, e nelle condizioni attuali della Camera, di apportare modificazioni anche piccole a quel contratto; tuttavia mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra una questione molto importante, perchè almeno in seguito possa essere risolta nel senso da me vagheggiato.

Si tratta delle facilitazioni concesse alle comitive d'operai, che emigrano temporaneamente, o che nell'interno del Regno vanno da una località ad un'altra per oggetto di lavoro, e si insiste a pretendere per concedere le riduzioni di viaggio che gli operai siano raccolti in comitive.

Bisogna tener distinta la condizione degli operai che vanno da un punto all'altro del Regno, da quella degli emigranti temporanei.

Il fenomeno della emigrazione temporanea è venuto ad assumere caratteri di periodicità e di normalità, e si estrinseca sia nella andata che nel ritorno in epoche fisse e con grande intensità nei pochi giorni di ciascun periodo.

Da ciò un affollarsi degli emigranti nelle stazioni, che rende l'obbligo delle comitive una esigenza vessatoria, inutile e pericolosa per gli emigranti. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Facciano silenzio!

**Caratti.** E dico pericolosa perchè pone gli operai troppo spesso nella condizione di dover subire uno sfruttamento, perchè ci sono

degli intermediari che si occupano, dietro compenso di danaro, a fornire le richieste e a formare fittiziamente le comitive.

Di ciò si è preoccupato, come risulta dalla relazione, non solo l'onorevole ministro ma anche la Commissione, che però non poté ottenere che si prescindesse dalle Società ferroviarie da questa esigenza.

Avverto l'onorevole ministro che un funzionario dell'Ispettorato ferroviario, che si trova precisamente ad Udine, l'ingegnere Bassetti, e che ha avuto occasione di studiare questo fenomeno sopra luogo, (da Pontebba quest'anno emigrarono 60 mila operai!) avrebbe concretato un modo per rassicurare le Società ferroviarie che di quei benefici nessuno viene a godere se non si trova nelle condizioni di poter usarne, e per evitare agli operai noie, perdite di tempo, vessazioni e quel pericoloso sfruttamento di cui ho già tenuto parola.

Anche a nome del collega Girardini, che s'interessa come me a questa questione, io prego l'onorevole ministro di voler considerare che, malgrado l'approvazione ora immanicabile del disegno di legge come sta, convien studiare il modo di togliere gli inconvenienti che ho lamentati; e noi avremo cura di presentargli i criteri di questo sistema che si concreta tutto in questo: nel mutare per gli operai emigranti il modulo del passaporto applicandovi due talloncini staccabili, di cui uno viene staccato alla stazione di partenza, mentre l'altro al ritorno viene staccato alla stazione di confine.

In questo modo semplicissimo si ottiene per le Società il controllo, e per gli operai la rapidità, la facilità e la emancipazione dagli intermediari.

Avremo cura di presentare al ministro le linee fondamentali di questo sistema, e speriamo che egli ci dirà che vorrà prendere in benigna considerazione la cosa, e che la farà accettare dalle Società ferroviarie.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Giusso, ministro dei lavori pubblici.** Rispondendo alle cortesissime parole dell'onorevole Caratti, sento il dovere innanzi tutto di porgergli i miei ringraziamenti. Riguardo poi alla Commissione ed al relatore rivolgo loro i più vivi ringraziamenti per le cortesi parole, che hanno avuto la gentilezza di rivolgermi nella relazione. Circa quanto ha detto l'onorevole Caratti comprendo che questa legge, come egli ha detto, viene presentata nelle condizioni in cui viene presentata, e quindi sono d'accordo che bisogna per ora accettarla come è. Ci sono tante altre cose da dire; ma poichè l'ottimo è sempre nemico del bene, contentiamoci di quello che si è

ottenuto. In quanto alla emigrazione degli operai, la Commissione ha insistito perchè maggiori agevolazioni venissero apportate. Questa è una lode sincera, che do alla Commissione e all'onorevole relatore Stelluti-Scala, che ha il maggior merito in questa faccenda. Fatta questa dichiarazione, ne aggiungo un'altra; ed è che accetto di gran cuore ciò che mi ha detto l'onorevole Caratti, ed attendo dalla sua cortesia che egli mi dia il metodo, di cui ha parlato, e tutti gli schiarimenti che valgano a migliorare nella pratica questo servizio. Di questa dichiarazione egli può essere soddisfatto, ed io da parte mia ne prendo formale impegno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

**Daneo Edoardo, presidente e relatore della Commissione.** In nome della Commissione accolgo volentieri come raccomandazione la proposta dell'onorevole Caratti; e l'accolgo sotto questo aspetto, che cioè la modificazione che egli propone non potrà comprendersi nella legge, inquantochè questa approva una convenzione e non sono quindi possibili modificazioni. Ma poi nella interpretazione, ed anche al di là della convenzione, potranno fra il Ministero e la Società studiarsi accomodamenti regolamentari. In questo senso raccomando la proposta di facilitazioni presentata dall'onorevole Caratti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

**Credaro.** Raccomando all'onorevole ministro dei lavori pubblici di vedere di far concedere queste tariffe speciali anche agli insegnanti elementari dell'isola di Sardegna, che rimangono ora completamente esclusi da questo beneficio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Giusso, ministro dei lavori pubblici.** L'osservazione dell'onorevole Credaro ha una notevole importanza. Non posso prendere pel momento degli impegni; farò però il possibile per soddisfare il suo desiderio mediante accordi da prendersi colla Società.

**Presidente.** Si dia lettura dell'articolo 1° e delle appendici.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:**

#### Art. 1.

L'appendice n. 1 e una parte del capo II dell'appendice n. 2 all'allegato E dei contratti e capitolati per l'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

## Appendice N. 4 all'allegato E.

dei contratti per l'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia.

## Concessioni speciali.

1° (Concessione A) — *Trasporti per conto della Casa di S. M. e delle Case dei Reali Principi.*

I trasporti per conto della Casa di Sua Maestà e delle Case dei Reali Principi continueranno ad essere eseguiti in base alle convenzioni in vigore, salvo le seguenti modificazioni per quanto concerne i viaggi per servizio, in treni ordinari, delle persone addette alle Case stesse e per quelli dei domestici dei personaggi di Corte viaggianti pure per servizio:

	In carrozze ordinarie		
	Prezzi per viaggiatore e per chilometro		
	1 <sup>a</sup> classe	2 <sup>a</sup> classe	3 <sup>a</sup> classe
Pel percorso fino a 200 chilometri . . . . .	0.074	0.052	0.034
Pel successivo percorso da 201 a 400 chilometri . . . . .	0.061	0.043	0.028
Pel successivo percorso oltre 400 chilometri . . . . .	0.049	0.035	0.023

2° — *Trasporti per conto delle Amministrazioni della guerra e marina, nonchè per conto proprio dei militari.*

Fino a che non sia diversamente concordato, i trasporti continueranno ad aver luogo ai prezzi ed alle condizioni stabilite nella convenzione stipulatasi il 28 settembre 1882, fra i Ministeri della guerra e marina da una parte e le Amministrazioni ferroviarie dall'altra, approvata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in data 11 marzo 1883 ed accettata dalle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

3° (Concessione C) — *Impiegati dello Stato.*

Agli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato qui appresso indicati ed alle loro famiglie, quando viaggiano a spese proprie in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> classe per congedo, per diporto, per ra-

N. B. Tutti i prezzi riportati in questa Appendice comprendono l'imposta erariale, nella misura stabilita con la legge 29 marzo 1900, n. 101.

gioni di famiglia, o per trasferimento senza indennità, sono accordate le riduzioni dal 40 al 60 per cento (tariffa differenziale) sulla tariffa media dei treni omnibus e diretti, e cioè i seguenti prezzi:

	Prezzi per viaggiatore e per chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Pel percorso fino a 200 chilometri. . . . .	0.074	0.052	0.034
Pel successivo percorso da 201 a 400 chilometri. . . . .	0.061	0.043	0.028
Id. oltre 400 chilometri . . . . .	0.049	0.035	0.023

a) impiegati ed agenti in attività di servizio, aventi nomina regia o ministeriale iscritti nei ruoli organici delle Amministrazioni governative e provvisti di stipendio a totale carico dello Stato, nonché impiegati ed agenti delle Amministrazioni della R. Casa e delle Case dei Reali Principi, designati tutti negli elenchi da concordarsi fra il Governo e le Amministrazioni ferroviarie;

b) impiegati ed agenti straordinari delle Amministrazioni governative, in servizio almeno da un anno e pure indicati negli elenchi suddetti;

c) persone di famiglia conviventi abitualmente cogli impiegati ed agenti suddetti, ed a loro carico, limitatamente ai gradi di parentela da determinarsi d'accordo fra il Governo e le Amministrazioni ferroviarie;

d) una persona di servizio per ogni famiglia di impiegato (semprechè viaggi con lo stesso convoglio in cui viaggia quest'ultimo o la famiglia) ed una nutrice con bambino lattante.

Qualora al servizio continuato della famiglia trovisi una persona di servizio od una nutrice di più, purchè tale circostanza sia stata previamente constatata dall'Amministrazione governativa, è ammesso il trasporto a prezzo ridotto anche delle suddette persone.

4° (Concessione I). — *Trasporti degli invitati ai congressi, degli espositori, dei giurati e degli oggetti diretti alle esposizioni industriali, artistiche, agricole e simili.*

*Persone.* — Ai partecipanti ed agli invitati ai Congressi ed agli espositori e giurati che prendono parte alle pubbliche esposizioni od ai pubblici concorsi industriali, agricoli, artistici e simili che hanno luogo in Italia per discussioni, studi, mostre o gare d'interesse generale, sono accordati, pei viaggi di andata-ritorno in 1ª, 2ª o 3ª classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3 (tariffa differenziale).

*Merci, bestiame, ecc.* — Si applicheranno le seguenti tariffe ridotte:

## GRANDE VELOCITÀ

## Merci ed oggetti (1)

PREZZI		TASSA MINIMA
per tonnellata e per chilometro	Diritto fisso per tonnellata	per ogni spedizione

a) Seta greggia e manufatturata - oggetti d'arte. (2) (pitture, sculture, mosaici. (3) statue, bronzi artistici e simili) - oggetti in genere - prodotti naturali e manufatturati - macchine e meccanismi - bestiame di 4ª e 5ª categoria in ceste o gabbie.

L. 0,232

L. 2. 32

L. 0. 70

b) Macchine agrarie (aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, frantoi, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, torchi, trebbiatoi, trinciatrici, ed altri simili meccanismi ed attrezzi rurali).

L. 0. 2088

L. 2. 32

L. 0. 70

(1) Esclusi i bozzoli, gli oggetti preziosi o considerati tali dalle tariffe ordinarie, i colli indivisibili di peso eccedente tre tonnellate, nonchè i veicoli, i mobili ed altri oggetti — antichi o di lusso — quando per essi gli speditori volessero fare uso degli speciali appositi vagoni.

(2) Gli oggetti d'arte debbono essere spediti con dichiarazione di valore.

(3) Esclusi i mosaici montati in oro od argento.

## Cavalli in vagoni scuderia.

Un cavallo	Due cavalli	Tre o più cavalli	Diritto fisso per ogni spedizione o vagone
	caricati nello stesso vagone		
prezzi per capo e per chilometro			
L. 0. 1624	L. 0. 1276	L. 0. 1044	L. 1. 16

## AVVERTENZE.

a) I cavalli di valore superiore a lire cinquemila debbono essere spediti con assicurazione.

b) Se in casi eccezionali, e permettendolo le condizioni del servizio, il trasporto avesse da eseguirsi coi treni diretti, sarà dovuto il doppio della tassa se trattasi di un solo cavallo, la metà in più se trattasi di due o più cavalli.

c) Se la spedizione deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso è dovuto quello supplementare di L. 0. 58 per ogni spedizione o vagone e per ciascuna Amministrazione intermedia.

## Veicoli

SPECIE (1)	Prezzi per veicolo e per chilometro	Diritto fisso per veicolo
		Lire
Veicoli a 2 ruote. . .	per un veicolo . . . . .	0. 348
	per due veicoli } caricati nello stesso vagone. . . . .	0. 232
	per tre veicoli } . . . . .	0. 174
Veicoli a 4 ruote. . .	per un veicolo . . . . .	0. 406
	per due veicoli } caricati nello stesso vagone. . . . .	0. 290
	per tre veicoli } . . . . .	0. 232
Veicoli da tramvia, omnibus, diligenze, breaks e altre simili vetture pesanti . . . . .	0. 464	3. 48

(1) Esclusi i veicoli antichi o di lusso, quando per essi gli speditori volessero far uso degli speciali appositi vagoni.

## AVVERTENZE

a) Gli ordigni e meccanismi montati sulle ruote si assimilano ai veicoli con le stesse norme delle tariffe ordinarie.

b) Se la spedizione deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso è dovuto quello supplementare di lire 0. 58 per veicolo e per ciascuna Amministrazione intermedia.

**PICCOLA VELOCITÀ ACCELERATA****Bestiame in vagoni ordinari**

SPECIE	CLASSI				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
	Prezzi per capo e per chilometro				
Bestiame cavallino . . . . .	0.0772	0.0515	»	»	»
Bestiame bovino, suino, ovino . . . . .	0.0566	0.0463	0.0206	0.0103	0.0041

Il prezzo minimo per spedizione è di lire 0.1339 per chilometro.

**PICCOLA VELOCITÀ****Merci ed oggetti (1)**

Oggetti d'arte (2) (pitture, sculture, mosaici (3), statue, bronzi artistici, e simili) oggetti in genere — prodotti naturali e manufatti — strumenti agrari — macchine e meccanismi

PREZZI	CLASSI								Tassa minima per spedizione
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	
Per tonnellata e per chilometro . . . . .	0.0824	0.0721	0.0618	0.0515	0.0412	0.036	0.0309	0.0257	0.50
Diritto fisso per tonnellata . . . . .	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.236	1.236	1.236	

(1) Escluse le merci occupanti più di due vagoni congiunti, i colli indivisibili (eccetto il materiale ferroviario circolante sulle proprie ruote) di peso eccedente sei tonnellate (veggasi avvertenza c), e le merci od oggetti antichi o di lusso, quando per essi gli speditori volessero far uso degli appositi speciali vagoni.

(2) Gli oggetti d'arte debbono essere spediti con dichiarazione di valore.

(3) Esclusi i mosaici montati in oro od argento.

**AVVERTENZE.**

a) Per la classificazione delle merci, vale la nomenclatura dei trasporti ordinari.

b) Se il trasporto deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso, è dovuto per ciascuna Amministrazione intermedia, quello supplementare di lire 0.309 per tonnellata, se trattasi di merci delle prime cinque classi, e di lire 0.1545 per tonnellata, se trattasi di merci di 6ª, 7ª ed 8ª classe.

c) Le Amministrazioni ferroviarie si riservano di trasportare, se possibile, i colli indivisibili di cui la nota (1), verso pagamento di prezzi speciali da convenirsi di volta in volta.

**Veicoli**

SPECIE (1)	Prezzi per veicolo e per chilometro	Diritto fisso per veicolo
	Lire	Lire
Veicoli a 2 ruote . . . . .	per un veicolo . . . . .	2.06
	per due veicoli } caricati nello stesso vagone	
	per tre veicoli } . . . . .	
Veicoli a 4 ruote . . . . .	per un veicolo . . . . .	2.06
	per due veicoli } caricati nello stesso vagone	
	per tre veicoli } . . . . .	
Veicoli da tranvie, omnibus, diligenze, breaks ed altre simili vetture pesanti . . . . .	0.309	
Materiale ferroviario circolante sulle proprie ruote:		
Carrozze o vagoni per ferrovie o tranvie . . . . .	0.206	
Locomotive spente . . . . .	fino a 24 tonnellate . . . . .	5.15
	oltre le 24 tonnellate . . . . .	
Tenders separati . . . . .	0.412	

(1) Esclusi i veicoli antichi o di lusso, quando per essi gli speditori volessero far uso degli appositi speciali vagoni.

**AVVERTENZE.**

a) Pel materiale circolante sulle proprie ruote debbono essere osservate le norme speciali stabilite dalle tariffe ordinarie. Per le gru ferroviarie circolanti sulle proprie ruote, si computano i prezzi delle tariffe suddette. La prima untura del materiale circolante sulle proprie ruote può esser fatta in partenza dall'Amministrazione ferroviaria, verso rimborso della spesa relativa.

b) Se la spedizione deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso è dovuto quello supplementare per ogni Amministrazione intermedia — di lire 0.515 per veicolo e di lire 1.03 per locomotiva o tender.

c) Gli ordigni e meccanismi montati sulle ruote si assimilano ai veicoli con le stesse norme delle tariffe ordinarie.



5° (Concessione II) — *Trasporti degli elettori politici.*

Agli elettori politici aventi residenza abituale in un Comune diverso da quello del loro domicilio politico, sono accordate per i viaggi di andata-ritorno in 1ª, 2ª o 3ª classe, quando si recano al proprio Collegio elettorale per l'elezione del deputato al Parlamento, e per un solo viaggio di andata-ritorno per ciascuna votazione, le riduzioni stabilite per i viaggi dei militari (in media 75 per cento), cioè i seguenti prezzi:

Prezzi per viaggiatori e per chilometro:

1ª classe	2ª classe	3ª classe
L. 0.029	0.02088	0.0145

6° (Concessione III) — *Trasporti dei veterani reduci e superstiti delle patrie battaglie.*

Pei viaggi di andata-ritorno in 1ª, 2ª o 3ª classe:

a) dei veterani delle guerre 1848-49, 1854-55 (Campagna di Crimea), 1859, 1860-61 e 1866, recantisi a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II;

b) dei rappresentanti di Società di reduci e superstiti delle patrie battaglie, recantisi a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi;

sono accordati le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 5° (tariffa militare) limitatamente a quattro viaggi di andata-ritorno all'anno per i veterani, e ad un solo viaggio annuale di andata-ritorno in destinazione di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina o Palermo, per i reduci e superstiti delle patrie battaglie.

7° (Concessione IV) — *Trasporti di scrofolosi ed ammalati indigenti.*

Pei viaggi di andata-ritorno, in 2ª o 3ª classe, degli scrofolosi ed ammalati indigenti inviati e mantenuti ai bagni marini od alle cure termali dagli appositi Comitati, con i fondi raccolti unicamente dalla beneficenza, e per gli analoghi viaggi del personale di accompagnamento addetto al servizio degli ammalati o scrofolosi, sono accordati le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 5° (tariffa militare).

I ragazzi dai 3 ai 7 anni pagano come adulti.

Per fruire della concessione, i Comitati debbono farsi riconoscere dalle Amministrazioni ferroviarie, comprovando la loro apposita costituzione a scopo di beneficenza, e dimostrando che l'invio ed il mantenimento degli ammalati nei luoghi di cura avviene esclusivamente con i fondi raccolti dalla beneficenza, rinnovando poi annualmente la domanda della concessione.

8° (Concessione V) — *Trasporti dei membri della Federazione Ginnastica nazionale.*

Ai soci delle Società ginnastiche permanentemente organizzate con statuto riconosciuto dall'Autorità politica e facenti parte della Federazione ginnastica nazionale, quando viaggiano in numero di almeno dieci o pagano per tanti, sono accordati, per i viaggi in 1ª, 2ª o 3ª classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3 (tariffa differenziale).

9° (Concessione VI). — *Trasporti dei membri delle associazioni di carità.*

Ai membri delle Associazioni costituite allo scopo di curare — per solo spirito di carità — gli infermi negli ospizi del Regno, o di educare ed istruire gratuitamente i poveri, sono accordati, per i viaggi in 1ª, 2ª o 3ª classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3 (tariffa differenziale) quando essi prestino personalmente e per intero l'opera loro nell'uno o nell'altro dei modi indicati, e debbano viaggiare per motivi inerenti all'esercizio della loro opera filantropica.

10° (Concessione VII) — *Trasporti di allievi, allieve e personale degli Istituti civili di istruzione e di educazione governativi o riconosciuti dallo Stato.*

Agli allievi degli istituti civili d'istruzione e di educazione governativi o riconosciuti dallo Stato ed al personale insegnante che deve in ogni caso accompagnarli — nonchè al personale di servizio — quando viaggiano in numero di almeno dieci o pagano per tanti, sono accordati per i viaggi in 1ª, 2ª e 3ª classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 4 (tariffa differenziale).

11° (Concessione VIII) — *Trasporti dei soci del Club Alpino italiano.*

Ai soci del Club Alpino Italiano, nonchè ai portatori ed alle guide, quando effettuano gite inerenti allo scopo dell'Istituzione, in numero di almeno dieci o paganti per tanti, sono accordati, per i viaggi in 1ª, 2ª o 3ª classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3 (tariffa differenziale).

12° (Concessione IX) — *Trasporti delle Compagnie teatrali ed assimilate.*

Alle Compagnie teatrali ed assimilate sono accordati, per i viaggi che effettuano per motivi professionali, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3 (tariffa differenziale) entro i limiti seguenti:

Sono ammesse a fruire della concessione:

a) le Compagnie drammatiche, di canto, di ballo, di operette, di pantomime ed equestri, purchè regolarmente costituite e composte di almeno dieci persone adulte, o paganti per tal numero;

b) le orchestre e le bande musicali — regolarmente costituite — viaggianti coi propri strumenti e composte di almeno 10 persone adulte o paganti per tal numero;

c) gli artisti da caffè-concerto, i giuocatori di pallone, i prestigiatori, gli areonauti, gli acrobati e simili; le Compagnie esercenti serragli di bestie feroci, teatri di marionette, cinematografi, giostre, bersagli, gabinetti ottici, meccanici, di fisica e di storia naturale; nonchè i saltimbanchi, ciarlatani, suonatori e cantanti girovaghi; purchè in numero non inferiore a quattro persone adulte, o paganti per tal numero.

Per il trasporto degli effetti teatrali è accordata la riduzione del 50 per cento sulle tariffe generali.

13° (Concessione X) — *Trasporti di operai e braccianti d'ambo i sessi.*

Agli operai ed ai braccianti d'ambo i sessi che, per ragione di lavoro si recano a proprie spese, *in comitive*, in una stessa località del Regno o temporaneamente all'estero (limitatamente ai paesi di Europa ed a quelli anche extra-europei bagnati dal Mediterraneo -- o ne ritornano — viaggiando tutti in 3ª classe fra due medesime stazioni, sono concesse le riduzioni seguenti:

a) Pei viaggi sì di andata che di ritorno nell'interno del Regno e per quelli di andata all'estero, la riduzione scalare dal 50 al 75 per cento per comitive di almeno 5 persone o paganti per tante, sul prezzo della 3ª classe (*tariffa media treni omnibus e diretti*) e cioè:

per il percorso fino a 50 chilometri riduzione 50 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0276;

per il percorso da 51 a 200 chilometri, riduzione 60 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0221.

per il percorso da 201 a 400 chilometri, riduzione 70 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0166.

per il percorso oltre 400 chilometri, riduzione 75 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0138.

b) Pei viaggi di ritorno dall'estero — isolatamente od in comitiva — la riduzione e lo stesso prezzo per la 3ª classe di cui al n. 3 (*tariffa differenziale 3ª classe*).

Gli operai ed i braccianti facenti parte di una stessa comitiva debbono sempre viaggiare uniti. Chi si fermerà per istrada sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo di un biglietto di 3ª classe calcolato dal punto di partenza a quello in cui si sarà fermato.

14° (Concessione XI) — *Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici), e puledri lattanti, spediti a grande velocità ed in vagoni scuderia.*

La concessione è stabilita pei trasporti, a grande velocità ed in vagoni scuderia, dei cavalli destinati allo sviluppo delle corse ed all'allevamento ipico nazionale.

## Tariffa.

PREZZO per capo e per chilometro	DIRITTO FISSO per ogni spedizione o vagone
0.116	1.16 (1)

a) I termini di resa normali sono quelli fissati dalle tariffe ordinarie.

b) Se in casi eccezionali, e permettendolo le condizioni del servizio, il trasporto avesse da eseguirsi coi treni diretti, sarà dovuto il doppio del prezzo suindicato.

c) Il trasporto delle fattrici, con o senza puledri lattanti, può aver luogo anche in *vagoni bestiame* a piccola velocità accelerata, nel qual caso si computa per la fattrice il prezzo suddetto (0.116) e per il puledro la metà (0.058).

(1) Se la spedizione deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre il diritto fisso è dovuto quello supplementare di lire 0.58 per ogni spedizione o vagone e per ciascuna Amministrazione intermedia.

15° (Concessione XII) — Alberi d'innesto - piantine forestali - macchine e strumenti agrari - bestiame (esclusi i cavalli).

La concessione è stabilita per trasporti di:

- a) alberi d'innesto scambiati fra i comizi agrari del Regno;
- b) piantine forestali destinate al rimboscamento, e spedite alle ispezioni forestali, ai comitati, ai corpi morali, od ai privati;
- c) macchine e strumenti agrari di proprietà dello Stato, sia destinati ai depositi od agli Istituti agrari (stazioni, scuole, ecc.), che scambiati fra i vari depositi, o fra questi ed i suddetti Istituti o Comizi ed i privati;

I trasporti di macchine e strumenti agrari devono aver luogo *per conto dello Stato*; ed anche a *sue spese* se relativi a nuovi acquisti per depositi e per gli Istituti agrari, od a scambi fra i vari depositi.

d) bestiame bovino, suino ed ovino destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la riproduzione), scambiato fra i Regi stabilimenti zootecnici, fra i Comizi agrari, o fra i primi ed i secondi — e, per i tori, fra i detti stabilimenti o Comizi ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli stabilimenti zootecnici o Comizi agrari.

Sono escluse dalla concessione: le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna, e quelle che richiedessero l'uso di vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra privati, dovendo il mittente o il destinatario esser sempre un Comizio agrario, un Istituto, un deposito e simili.

**Tariffe.**

MERCÌ				BESTIAME					
Grande velocità		Piccola velocità		Piccola velocità accelerata					
Alberi d'innesto - piantine forestali - macchine e strumenti agrari (aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, frantoi, locomobili, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, torchi, trebbiatoi, trinciatrici ed altri attrezzi rurali, macchine idrovore per bonificazione di terreno destinato all'agricoltura).				(bovino - suino - ovino)					Tassa minima per spedizione e chilometro
				Classi					
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
Prezzi				Prezzi					
per tonnellata e chilometro	Diritto fisso per tonnellata	per tonnellata e chilometro	Diritto fisso per tonnellata	per capo e per chilometro					
0.232	2.32	0.0618	2.06	0.0567	0.0464	0.0206	0.0103	0.0042	0.1339

**16° (Concessione XIII)** — (extra contrattuale) *Istituti di carità.*

Agli Istituti di carità che, privi di rendite patrimoniali o di risorse stabili, con mezzi ricavati dalla beneficenza, sono eretti a convitto e costituiti all'unico scopo di educare, curare e mantenere — per solo spirito di carità — gli infelici poveri (come sordomuti, ciechi, orfani, abbandonati, ecc.), sono accordati, nei viaggi in 1ª, 2ª e 3ª classe delle persone qui appresso nominate, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3° (tariffa differenziale) quando dette persone prestano personalmente e per intero, e senza retribuzione, l'opera loro per lo scopo e nei modi sopra enunciati, e debbono viaggiare per conto o nell'interesse degli Istituti suddetti.

La concessione è limitata a favore del Direttore (o della Direttrice), degli insegnanti ciechi, dei ricoverati poveri accolti e mantenuti negli Istituti affatto gratuitamente, e degli insegnanti od inserienti in accompagnamento dei detti ricoverati.

**17° (Concessione XIV)** — (extra contrattuale) *Trasporti di maestri elementari comunali.*

Ai maestri ed alle maestre che sono addetti alle scuole elementari comunali ed agli asili infantili mantenuti dai Comuni, e che hanno stipendio a totale carico del Comune, — nonchè alle sottoindicate persone di famiglia quando siano abitualmente conviventi con l'insegnante ed a totale suo carico, — sono concessi, nei viaggi eseguiti a spese proprie in 1ª, 2ª o 3ª classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 3° (tariffa differenziale) entro i limiti seguenti:

Il ribasso può essere fruito dai maestri e dalle maestre per un numero di viaggi (di corsa semplice o di andata-ritorno) eseguibili con un massimo di 10 scontrini all'anno, e per un solo viaggio annuale (pure di corsa semplice o di andata-ritorno) dalle persone di famiglia.

Le persone di famiglia alle quali è estesa la concessione sono esclusivamente: le mogli dei maestri, nonchè i figli (di età non superiore ai 25 anni compiuti) e le figlie nubili, sì dei maestri che delle maestre: il viaggio anche di una sola di tali persone, eseguito o no in compagnia dell'insegnante capo famiglia, esaurisce la concessione annuale.

**18° (Concessione XV)** — (extra contrattuale) *Trasporti di indigenti alienati o supposti idrofobi.*

Pel trasporto in compartimenti separati di 2ª classe, degli indigenti alienati o supposti idrofobi (e persone d'accompagnamento) inviati rispettivamente ai manicomi del Regno od alla cura antirabbica nelle varie città d'Italia a spese dello Stato, delle Provincie e dei Comuni italiani, è accordata la riduzione stabilita dalla seguente tariffa speciale:

PER I PERCORSI

fino a 100 km. e fino a 5 posti (1)	da 101 a 150 km. e fino a 5 posti (1)	oltre 150 km. e fino a 4 posti (1)
PREZZO per ogni compartimento	PREZZO per ogni chilometro e per compartimento	
42,65	0,4263 (2)	0,3411

(1) Nel computo del numero dei posti i ragazzi sono considerati come adulti. I viaggiatori in più dei quantitativi di posti sovra indicati secondo la percorrenza, devono provvedersi di biglietti a tariffa intera.

(2) Per i percorsi da 101 a 150 chilometri devesi computare il prezzo corrispondente a 151 chilometri colla tariffa di lire 0,3411 ogni qualvolta esso sia inferiore a quello del percorso effettivo calcolato colla tariffa di lire 0,4263.

19° (Concessione XVI) — (extra contrattuale) *Trasporti di coloni d'ambo i sessi.*

Pei viaggi in 3ª classe che i coloni d'ambo i sessi effettuano a proprie spese per recarsi a bonificare e colonizzare terreni incolti o poco intensivamente coltivati in località del Regno si continentali che insulari, viaggiando tutti fra due medesime stazioni, è accordata la riduzione scalare dal 50 al 75 per cento per comitive di almeno 5 persone o paganti per tante, sul prezzo della 3ª classe, (*tariffa media treni omnibus e diretti*) e cioè:

per il percorso fino a 50 chilometri, riduzione 50 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0276;

per il percorso da 51 a 200 chilometri, riduzione 60 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0221;

per il percorso da 201 a 400 chilometri, riduzione 70 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0166;

per il percorso oltre 400 chilometri, riduzione 75 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di lire 0,0138.

I coloni facenti parte di una stessa comitiva debbono sempre viaggiare uniti. Chi si fermerà per istrada sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo di un biglietto di 3ª classe calcolato dal punto di partenza a quello in cui si sarà fermato.

I coloni fruiscono inoltre delle seguenti tariffe ridotte, per il trasporto delle masserizie e degli attrezzi.

## GRANDE VELOCITÀ.

## MASSERIZIE ED ATTREZZI

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire

## Serie A. — Spedizioni di peso fino a 200 Kg.

Per tonnellata e per chilometro	0.232	0.232	0.203	0.145	0.145	0.1044	0.087	0.0812	0.0812	0.0696	0.0696	0.058
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . .	11.60	23.20	43.50	58.00	72.50	82.94	91.64	99.76	107.88	114.84	121.80	—

## Serie B. — Spedizioni di peso superiore a 200 e fino a 1000 Kg.

Per tonnellata e per chilometro	0.2088	0.2088	0.1508	0.1044	0.1044	0.087	0.087	0.0812	0.0812	0.0696	0.0696	0.058
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . .	10.44	20.88	35.96	46.40	56.84	65.54	74.24	82.36	90.48	97.44	104.40	—

## Serie C. — Spedizioni di peso superiore a 1000 Kg.

Per tonnellata e per chilometro	0.1856	0.1856	0.145	0.0986	0.0986	0.0812	0.0812	0.0812	0.0754	0.0696	0.0696	0.058
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . .	9.28	18.56	33.06	42.92	52.78	60.90	69.02	77.14	84.68	91.64	98.60	—

## AVVERTENZE

a) La concessione è accordata fino al peso corrispondente a quello medio di 150 chilogrammi per ogni persona, adulta o ragazzo. L'eccedenza oltre il detto peso, calcolato complessivamente per il numero dei componenti la comitiva, deve essere iscritta separatamente sui documenti di trasporto, e si tassa coi prezzi doppi di quelli del presente prospetto. Se lo speditore intendesse di farne la spedizione a tariffa generale, od a velocità diversa da quella domandata per il peso rimanente, dovrà essere presentato per l'eccedenza medesima, un separato documento di trasporto.

b) Per gli effetti della tassazione è ammessa l'agglomerazione, ossia il carico misto, delle masserizie e degli attrezzi appartenenti ai coloni di una stessa comitiva.

c) Per le spedizioni di peso superiore a 10 e fino a 200 Kg. si applicano i prezzi della serie A, ovvero i prezzi della serie B per il peso minimo di 210 Kg. quando tornino più vantaggiosi allo speditore. Per quelle di peso superiore a 200 e fino a 1000 Kg. si applicano i prezzi della serie B, ovvero i prezzi della serie C per il peso minimo di 1010 Kg. quando parimenti tornino più vantaggiosi allo speditore.

## PICCOLA VELOCITÀ

## MASSERIZIE ED ATTREZZI

PREZZI	Peso minimo per ogni vagona	ZONE DI PERCORRENZA											Diritto fisso per tonnellate	
		I	II	III	V	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII
		Da 1 a 50 Km.	Da 50 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.		Oltre 1000 Km.
Tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	

## Serie A. — Spedizioni senza vincolo di peso.

Per tonnellata e per chilometro...	—	0.0618	0.0618	0.0566	0.0528	0.0515	0.0463	0.0425	0.0387	0.0335	0.0309	0.0297	0.0257	2.06
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	—	3.09	6.18	11.84	17.12	22.27	26.90	31.15	35.02	38.37	41.46	44.43	—	

## Serie B. — Spedizioni a vagona completo.

Per tonnellata e per chilometro...	4	0.0541	0.049	0.04	0.0322	0.0309	0.0284	0.0271	0.0245	0.0291	0.0329	0.0329	0.0329	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	—	2.70	5.15	9.15	12.37	15.46	18.30	21.01	23.46	26.37	29.66	32.95	—	

## AVVERTENZE.

a) La concessione è accordata fino al peso corrispondente a quello medio di 150 chilogrammi per ogni persona adulto o ragazzo. L'eccedenza oltre il detto peso, calcolato complessivamente per il numero dei componenti la comitiva, deve essere iscritta separatamente sui documenti di trasporto, e si tassa coi prezzi doppi di quelli del presente prospetto. Se lo speditore intendesse di farne la spedizione a tariffa generale, od a velocità diversa da quella domandata per il peso rimanente, dovrà essere presentato, per l'eccedenza medesima, un separato documento di trasporto.

b) Per gli effetti della tassazione è ammessa l'agglomerazione, ossia il carico misto, delle masserizie e degli attrezzi appartenenti ai coloni di una stessa comitiva.

c) Alle spedizioni senza vincolo di peso si applicano i prezzi della serie A della presente tariffa, ovvero i prezzi della serie B per il peso minimo di 4 tonnellate quando tornino più vantaggiosi allo speditore.



20° (Concessione XVII) — *Trasporti di emigranti d'ambo i sessi (extra-contrattuale) e di emigrati italiani poveri rimpatrianti (contrattuale).*

Pei viaggi in 3ª classe delle persone d'ambo i sessi che, munite di una certificazione all'uopo rilasciata dall'autorità politica, si recano a proprie spese, in comitive di almeno 10 persone o paganti per tante, ad un punto di confine o porto di mare per emigrare all'estero, viaggiando tutte fra due medesime stazioni; e pei viaggi pure in 3ª classe, anche isolatamente, degli emigrati italiani poveri rimpatrianti, che si recano da un punto di confine o porto di mare alla stazione italiana cui sono diretti, sono concessi la riduzione e gli stessi prezzi, per la 3ª classe di cui al n. 3 (tariffa differenziale, 3ª classe).

Gli emigranti facenti parte di una stessa comitiva debbono sempre viaggiare uniti.

Chi si fermerà per istrada sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo di un biglietto di 3ª classe calcolato dal punto di partenza a quello in cui si sarà fermato.

21° (Concessione XVIII) — (extra contrattuale) *Trasporti di ammalati indigenti ammessi alla cura gratuita nelle RR. Terme d'Acqui.*

Pei viaggi in 2ª e 3ª classe, degli ammalati indigenti ammessi gratuitamente alla cura sanitaria nel R. Stabilimento balneario nazionale d'Acqui, dalla Sotto-prefettura di quella città, e della persona che eventualmente dovesse accompagnare uno o più ammalati, sono accordati le riduzioni e gli stessi prezzi di cui al n. 5° (tariffa militare, 2ª e 3ª classe). I ragazzi dai 3 ai 7 anni pagano come adulti.

#### AVVERTENZE

dell'Appendice n. 1, all'allegato E dei contratti per l'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico, e della Sicilia:

a) Sono applicabili ai trasporti favoriti dalle concessioni speciali le condizioni generali dei trasporti ordinari, in quanto non siano modificate da quelle particolari stabilite per ogni singola concessione speciale.

b) Le tasse accessorie per tutti i servizi e le operazioni speciali, le tasse di trasporto pei percorsi fra le stazioni di congiunzione ed i rispettivi scali marittimi, le sovrattasse per le merci voluminose od aventi peso o dimensioni eccezionali e per l'acceleramento dei trasporti, i diritti fissi, e le tasse minime per spedizione e per vagone, saranno riscosse come pei trasporti ordinari.

c) Per gli effetti della responsabilità che incombe all'Amministrazione ferroviaria, i trasporti menzionati sotto il titolo di *Concessioni speciali* s'intendono eseguiti in base alle condizioni delle tariffe speciali.

**Appendice n. 2 all'Allegato E dei contratti per l'esercizio delle strade ferrate  
del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia.**

CAPO II. — *Trasporti per conto delle Amministrazioni dello Stato.*

**Grande velocità — Persone.**

**(Concessione B) — *Trasporti per conto dello Stato.***

Pei viaggi in 3ª classe delle persone sotto indicate, eseguiti per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato, ed esclusivamente coi treni accelerati, omnibus o misti, si computano i prezzi seguenti:

CATEGORIE DI VIAGGIATORI	PREZZI PER VIAGGIATORE e per chilometro
a) Agenti in servizio di pubblica sicurezza, cioè:	
Guardie di città (ed allievi) . . . . .	
Guardie carcerarie (ed allievi) . . . . .	
Sorveglianti degli stabilimenti carcerari . . . . .	
Agenti (militari, carabinieri, ecc.) di scorta ai detenuti anche se viaggianti in vetture cellulari . . . . .	L. 0.0145
Altri simili agenti in servizio di pubblica sicurezza. . . . .	(Tariffa militare di 3ª classe)
b) Agenti della forza armata di scorta al numerario spedito per conto dello Stato . . . . .	
c) Detenuti e detenuti dementi. . . . .	
d) Indigenti viaggianti a spese dello Stato (1) . . . . .	
e) Guardie di finanza viaggianti in 3ª classe . . . . .	L. 0.029
	(Tariffa militare di 1ª classe)

(1) I ragazzi di età superiore ai 3 anni pagano lo stesso prezzo degli adulti.

**Presidente.** Chi approva quest'articolo 1, insieme con le appendici, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Art. 2.**

Con decreto ministeriale saranno approvate le norme, condizioni e modalità di applicazione delle tariffe per trasporti di cui nel precedente articolo 1, e verrà stabilita la data di attuazione delle tariffe medesime, la quale non potrà essere protratta oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(È approvato).

La votazione di questo disegno di legge seguirà in una delle prossime sedute.

**Discussione del disegno di legge: Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 217-A).

**Presidente.** Onorevole ministro, consente che la discussione segua sul disegno di legge della Commissione?

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Sì.

**Presidente.** Non essendovi alcun iscritto e nessuno chiedendo di parlare nella discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

Sono condonati gli interessi di mora a tutto il 30 giugno 1901 rimasti finora inso-

luti, sulle somme dovute allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti ed Istituti, per quote di rimborso o di contributo nelle opere contemplate dall'articolo 1 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, n. 759.

Dal 1° gennaio 1901 in poi gli interessi, di cui alla citata legge 19 aprile 1872, n. 759, sono ridotti alla misura del 4 per cento all'anno, ed estesi a tutte le somme dovute dalla detta epoca in avanti da Provincie, Comuni, Consorzi ed altri enti ed istituti, per rimborsi o per contributi nelle spese dello Stato, in virtù di leggi, di decreti e di convenzioni speciali, quando non ne venga soddisfatto l'ammontare alle stabilite scadenze.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Avendo la Commissione modificato il termine del condono degli interessi portandolo al 30 giugno 1901, bisogna nel secondo comma di questo articolo, in principio, sostituire la data « 1° luglio 1901 » alla data « 1° gennaio 1901 », come per errore materiale è scritto nel testo della Commissione.

**Zeppa, relatore.** Sta bene.

**Presidente.** Pongo a partito questo articolo 1 con la rettificazione proposta dall'onorevole ministro. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

**Art. 2.**

È fatta facoltà al Governo del Re mediante decreto Ministeriale di prorogare il pagamento delle somme maturate a tutto il 31 dicembre 1900 e non versate per quote di rimborsi e di contributi contemplati nella presente legge col seguente criterio tassativo

Per un debito sino ad 1/2 dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 5 anni.

Id.	all'intero	id.	id.	10 id.
Id.	a 2 volte	id.	id.	15 id.
Id.	3	id.	id.	20 id.
Id.	4	id.	id.	25 id.
Id.	5	id.	id.	30 id.
Id.	6	id.	id.	35 id.
Id.	7	id.	id.	40 id.
Id.	8	id.	id.	45 id.
Id.	oltre 8 volte	id.	id.	50 id.

I debiti relativi, ammessi a proroga, non sono passibili d'interessi, se non per le somme non versate alle nuove scadenze.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Bisogna anche qui, in coerenza a quanto ho detto prima, cambiare la data « 31 dicembre 1900 » in quella « 30 giugno 1901. »

**Presidente.** A questo articolo 2 è stato proposto il seguente emendamento dagli onorevoli Lucifero, Del Balzo Gerolamo, Majorana, De Riseis Giuseppe, Visocchi, Toaldi, Gianturco, Vischi, Baccaredda, Maresca.

*Alla tabella, sopprimere le seguenti parole:*

« Per un debito sino ad una metà dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 5 anni. »

*Sicchè detta tabella cominci dalla seconda riga, con queste parole:*

« Per un debito sino all'intero dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 10 anni. »

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Il Governo lo accetta, perchè ha cercato appunto di favorire i Comuni più poveri.

**Zeppa, relatore.** Anche la Commissione accetta questo emendamento.

**Lucifero.** Ed io ringrazio la Commissione ed il ministro e rinunzio a svolgerlo.

**Presidente.** Allora l'articolo secondo resta emendato togliendo la prima riga della tabella.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Art. 3.

A garantire la puntualità dei versamenti, sopra richiesta dell'Amministrazione del Tesoro e in conformità alla legge 19 aprile 1872, n. 759, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti debitori dovranno rilasciare tante delegazioni annuali sulle sovrimposte o in deficienza di queste sovra altri cespiti, quante sono le rate nelle quali verrà ripartito il pagamento del debito prorogato ai termini dell'articolo 2 della presente legge.

Le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'Ente debitore andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate più prossime di debito, e a liberare, per un eguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai versamenti delle sovrimposte fondiariae e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236, e in genere tutti i privilegi dei quali sono assistiti la riscossione e il versamento dei cespiti relativi.

Se, ciò malgrado, l'Ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico gli interessi di mora in ragione del 5 per cento.

(È approvato).

#### Art. 5.

I prefetti vigileranno a che vengano iscritti nei bilanci comunali e provinciali, i fondi occorrenti ai contributi contemplati dalla presente legge.

In mancanza di tale iscrizione, i prefetti sospenderanno l'esecuzione delle deliberazioni con cui vennero approvati i bilanci, e richiameranno le Giunte provinciali amministrative a provvedere d'ufficio.

(È approvato).

#### Art. 6.

Gli enti che, in base alla presente legge, ottennero di pagare il loro debito in diverse annualità, e che siano in regola coi convenuti versamenti, potranno sempre diminuire la durata dell'ottenuta proroga anticipando versamenti in conto delle ultime annualità già convenute.

Sulle somme così soddisfatte in anticipazione sarà accordato agli Enti debitori un abbuono del 5 per cento all'anno in ragione scalare, da mettere anch'esso in conto delle ultime rate di versamento.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Pregherei la Commissione di non insistere sulla proposta di variazione del saggio d'interesse che lo Stato dovrebbe pagare secondo la disposizione del secondo comma.

Obbligare lo Stato a pagare un interesse del cinque per cento mentre già si trova che è molto gravoso quello del quattro, e che non è in rapporto col saggio corrente del denaro, mi pare che sia una cosa alquanto contraddittoria.

**Zeppa, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Zeppa, relatore.** Qui si tratta di fare un beneficio ai Comuni e non già ai creditori dello Stato, a cui si possa dare il 5 per cento. Questa variazione era stata fatta con l'intendimento di agevolare ed anche di allentare a fare quello cui mira questo articolo.

Ma la Commissione non insiste nella variazione proposta, e consente che si dica « un abbuono del 4 per cento » invece che del 5.

**Presidente.** Pongo adunque a partito questo articolo 6 con la modificazione concordata.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le Provincie, i Comuni, i Consorzi ed altri Enti che abbiano ottenuto dal Governo con convenzioni speciali condizioni più favorevoli, o reputate da essi più favorevoli di quelle che verrebbero loro concesse in applicazione della presente legge avranno diritto di tener ferme le convenzioni precedenti.

Qualora poi gli stessi Enti debitori che avessero speciali convenzioni, rimanesse o morosi per due annualità consecutive maturate, saranno anche essi soggetti alle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Governo procedendo alla sistemazione dei crediti del tesoro contemplati dalla presente legge, esaminerà se l'esecuzione di taluna opera pubblica obbligatoria già decretata possa imporre agli enti locali oneri non proporzionati alle loro risorse.

Il Governo potrà revocare la esecuzione di detta opera o la sua continuazione, quando non risulti di vera necessità, ed in seguito all'assenso degli enti i quali rappresentino la maggiore interessenza.

(È approvato).

**De Nava.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**De Nava.** Desidererei, prima che si venga

all'approvazione della legge, di rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro, e cioè che nella esecuzione di questa legge, e principalmente nell'esecuzione dell'articolo terzo, si procedesse con molta prudenza.

L'articolo terzo dispone che le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'ente debitore, andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate più prossime, di debito, ed a liberare, per un uguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.

Ora io desidererei che questa approvazione fosse eseguita con molta prudenza. Inquantochè se alle parole « più prossime » si desse un significato troppo elastico, si perderebbero molti benefici della legge, che siamo per votare. Se non s'intendesse che veramente la compensazione si dovesse fare per la rata scaduta o per quella che sta per scadere non estendendola alle successive, perderemmo il beneficio della legge. Ecco perchè raccomando che, nell'esecuzione della legge, si dia alle parole « le più prossime » il significato che veramente hanno, cioè della rata già scaduta, o di quella che sta per scadere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** La Camera comprenderà che mi è difficile dare una risposta precisa alla raccomandazione fatta dall'onorevole De Nava. Quello che posso dire è, che nessun Governo saggio deve mettere i Comuni nella impossibilità di funzionare nelle loro amministrazioni; quindi terrò conto della raccomandazione dell'onorevole De Nava, in questi limiti.

La seduta termina alle 12.

AVV. PROF. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.

